

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 1° agosto al 1° settembre 1996)

INDICE

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| BEDIN: sull'emanazione del nuovo tariffario nazionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (4-00387) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) | Pag. 81 | BRIENZA: sul dottor Stefano Luigi Torda (4-00008) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | Pag. 90 |
| BETTAMIO: sul piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996-97 per la provincia di Piacenza (4-00615) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 86 | BUCCIERO: sull'esposizione della bandiera nazionale in tutte le aule delle scuole italiane (4-00388) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 91 |
| sulla proposta relativa alle prestazioni di assistenza specialistica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (4-00738) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) | 81 | COSTA: sulle prestazioni del Servizio sanitario nazionale (4-01049) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) | 83 |
| BEVILACQUA: sulla ripartizione delle risorse finanziarie a carico del Fondo per l'occupazione (4-00156) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 87 | CURTO: sull'imposizione del visto sui passaporti dei cittadini jugoslavi che vogliono entrare in Italia (4-00891) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 92 |
| BORTOLOTTI, VIVIANI: sul progetto del comune di Verona concernente la costruzione del primo tronco funzionale della tramvia moderna per la città di Verona (4-00796) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) | 89 | sull'accorpamento della scuola media statale «Papa Giovanni XXIII» di Torchiarolo con la scuola media statale «A. Manzoni» di Cellino San Marco (4-00903) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 95 |
| BOSI: sul tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (4-00895) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) | 83 | CUSIMANO: sul trattamento stipendiale del personale della Federconsorzi (4-01045) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>) | 96 |

| | | | |
|---|---------|---|----------|
| DE CORATO: sulle modalità di uso della telefonia mobile nelle amministrazioni pubbliche (4-00194) (risp. BOGI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>) | Pag. 97 | GUERZONI: sui responsabili di crimini di guerra (4-00477) (risp. ANDREATTA, <i>ministro della difesa</i>) | Pag. 110 |
| sulle indagini avviate dalle procure della Repubblica di Roma e Ravenna sulla Lega delle cooperative e in particolare sulla Cooperativa muratori e cementisti e sulla Cooperativa muratori e braccianti (4-00221) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) | 98 | LORETO: sulla salvaguardia del paesaggio rurale tipico della Puglia (4-00269) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) | 119 |
| sui 50 appartamenti siti in via Cascina Bianca 28 a Milano costruiti dalla ditta Fratelli Lombardi spa di Brescia (4-00226) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) | 99 | sulla proposta di accorpamento delle diverse realtà scolastiche esistenti in Marina di Ginosa (Taranto) (4-00798) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 120 |
| DI ORIO: sulla conferma del comando del personale dei beni culturali e ambientali a tutto il 31 dicembre 1996 (4-00125) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 102 | sull'applicazione dell'articolo 1, commi 27 e 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevedeva l'avvio dei corsi abilitanti all'insegnamento entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (4-01349) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 122 |
| sul piano di razionalizzazione delle scuole medie della provincia dell'Aquila (4-00874) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 103 | MANIERI: sul futuro del Centro regionale assistenza volo pugliese, con sede nell'aeroporto di Brindisi (4-00311) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) | 122 |
| FALOMI: sull'agenzia postale di Roma, succursale 71, sita in via del Campo 46 (4-00859) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) | 104 | sull'obbligo del visto d'ingresso per i cittadini jugoslavi che vogliono entrare in Italia (4-00579) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 93 |
| FOLLONI: sulla fusione in Romano di Lombardia (Bergamo) tra la scuola media Rubini e la scuola media Fermi (4-00050) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 105 | MANZI, MARCHETTI: sul fondo nazionale per l'occupazione (4-00163) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 123 |
| FUSILLO: sull'imposizione del visto sui passaporti dei cittadini jugoslavi che vogliono entrare in Italia (4-00614) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | 94 | MANZI ed altri: sulla situazione occupazionale nei comuni della zona ovest di Torino (4-00394) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 124 |
| GERMANÀ: sull'incidente avvenuto il 16 maggio 1996 sulla tratta ferroviaria Messina-Catania (4-00123) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) | 105 | sullo sciopero dei lavoratori della STET (4-00565) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 126 |
| GERMANÀ, D'ALÌ: sulla necessità di dotare di pronto soccorso attrezzato l'isola di Salina e le altre isole minori delle Eolie (4-00261) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) | 106 | MARINI: sulla riapertura dei termini per presentare l'istanza di condono ai fini previdenziali (4-00060) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) | 127 |
| GIOVANELLI: sull'opportunità di integrare le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 27 aprile 1993 (4-00149) (risp. BURLANDO, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) | 109 | MELE: sulle ristrutturazioni previste per gli istituti superiori per l'anno scolastico 1996-97 (4-00465) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) | 128 |
| | | MIGNONE: sul piano di razionalizzazione della rete scolastica predisposto per la provincia di Matera (4-00656) (risp. BERLIN- | |

| | |
|---|---|
| <p>GUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i> Pag. 129</p> <p>sull'aggregazione del liceo ginnasio di Pisticci (Matera) con il liceo scientifico di Policoro (4-01424) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 129</p> <p>MONTELEONE: sul liceo classico «Giustino Fortunato» di Pisticci (Matera) (4-00977) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 130</p> <p>MULAS: sulla predisposizione di tagli e soppressioni di classi in numerose scuole medie ed elementari della Sardegna (4-00427) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 131</p> <p>sull'Ente per le scuole materne della Sardegna (4-00789) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 133</p> <p>MULAS ed altri: sui direttori generali delle ASL (4-00760) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) 134</p> <p>PALOMBO: sulla sezione circoscrizionale per l'avviamento al lavoro di Frascati (4-00137) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 136</p> <p>PAPPALARDO: sull'apposizione del visto sui passaporti dei cittadini jugoslavi che intendono entrare in Italia (4-00659) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 94</p> <p>PREIONI: sul personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia utilizzato ai</p> | <p>sensi dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (4-00101) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 137</p> <p>SALVATO: sull'indagine della magistratura di Salerno relativa ad una truffa ai danni di decine di pensionati INPS (4-01452) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 138</p> <p>SERVELLO: sugli interventi di chirurgia plastica su bambini Down (4-00535) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) 140</p> <p>SPERONI: sul quotidiano «L'Osservatore romano» (4-00029) (risp. PARISI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>) 141</p> <p>TABLADINI: sulla telefonia cellulare nella media ed alta Val Trompia (4-00383) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 141</p> <p>TOMASSINI: sulle proteste ricevute concernenti il nomenclatore tariffario (4-01040) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>) 84</p> <p>VELTRI: sulla quota del Fondo per l'occupazione assegnata alla regione Calabria (4-00130) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 142</p> <p>VERALDI: sull'emergenza occupazionale determinata dal piano di ristrutturazione della SIRT (4-00769) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 144</p> <p>ZANOLETTI: sull'accorpamento del plesso scolastico di Marsaglia (Cuneo) a quello di Murazzano (4-00556) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 145</p> |
|---|---|

BEDIN. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che la Costituzione della Repubblica pone la salute tra gli inalienabili diritti di cui tutti i cittadini godono in modo prioritario, si chiede di conoscere:

se sia di imminente emanazione il nuovo tariffario nazionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che prevederebbe, tra l'altro, un preoccupante aumento delle tariffe;

in caso affermativo, quali siano i criteri clinici e assistenziali individuati per determinare le prestazioni da introdurre, da eliminare o da confermare nel predetto tariffario;

quali siano i criteri economici per la determinazione degli importi corrispondenti alle singole prestazioni;

quali conseguenze avranno detti importi sulle quote di contribuzione alla spesa dovuta dai cittadini e sui bilanci delle regioni e delle unità sanitarie locali, tenuto conto del fatto che con la nuova situazione che si verrà a determinare con l'introduzione degli accreditamenti, e quindi della libera scelta da parte degli utenti, le amministrazioni regionali e le unità sanitarie locali verranno, di fatto, espropriate di ogni possibile controllo sulla spesa;

se, infine, il Ministro in indirizzo non ritenga che la complessità dell'argomento renda necessario procedere ad ulteriori approfondimenti.

(4-00387)

(5 giugno 1996)

BETTAMIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il Ministero della sanità - Direzione della programmazione ha recentemente elaborato e fatto pervenire alle associazioni rappresentative e alle organizzazioni professionali interessate una proposta relativa alle «prestazioni di assistenza specialistica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe»;

che tale documento dovrà essere sottoposto alla valutazione tecnica e politica della Conferenza Stato-regioni;

che, con palese violazione della legge (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni e integrazioni), il Ministero della sanità non ha attivato alcuna forma di collaborazione, confronto e contraddittorio con le associazioni e organizzazioni professionali competenti in materia, non ha formalmente indicato il metodo seguito per la determinazione delle tariffe nè ha, infine, tenuto conto dei contributi di approfondimento autonomamente inviati da talune società scientifiche quali la Fismelab, la Sirm, la Simfer;

che da tale singolare procedura è scaturita una evidente ed ingiustificata sottostima di moltissime prestazioni, segnatamente nelle aree di laboratorio, ecografia, tomografia, con riduzione, sovente superiore al

50 per cento, delle tariffe fissate con decreto ministeriale 7 novembre 1991 e con punte di riduzione fino al 90 per cento;

che le regioni potranno ulteriormente intervenire sulle tariffe indicate con una riduzione del 20 per cento;

ritenuto:

che tale anomala procedura seguita dal Ministro della sanità sia in palese violazione della legge e renda, in particolare, inapplicabile per le regioni e per le province autonome il disposto del decreto del Ministero della sanità 15 aprile 1994, recante il titolo: «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera»;

che tale decreto ministeriale detta, in particolare all'articolo 3, i «criteri di determinazione delle tariffe», conferendo a regioni e province autonome il compito di definire «costi *standard* di produzione» e «costi generali»; è necessario fare riferimento ad un campione di soggetti erogatori, pubblici e privati, operanti rispettivamente nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, del territorio regionale e provinciale, preventivamente individuato secondo i criteri di efficienza e di efficacia;

che tale costo fa riferimento alla composizione ed alla qualità dei fattori produttivi utilizzati per la produzione della prestazione, valorizzati sulla base dei prezzi unitari medi di acquisto riferiti all'ultimo anno e delle relative eventuali variazioni attese in ragione del tasso di inflazione programmato (articolo 3, comma 2); quanto ai «costi generali» il decreto ministeriale enuncia con pari precisione i criteri di determinazione (articolo 3, comma 3); le tariffe debbono, poi, essere aggiornate con periodicità almeno triennale (articolo 3, comma 6);

che a fronte di tali specifiche procedure - cui sono tenute regioni e province autonome -, indicate dalla legge e tali da consentire una equilibrata sintesi fra l'obiettivo del contenimento dei costi e le esigenze di efficienza e di efficacia delle prestazioni, sulla base di una concreta e penetrante individuazione e valutazione degli elementi fattoriali, il Ministero della sanità ha attuato un grossolano abbattimento delle tariffe, segnatamente in alcune aree specialistiche e per di più rispetto a valori determinati nel 1991 e perciò con patente lesione delle attese legittime degli operatori; da ciò il rischio di provocare danni di incalcolabile gravità, o per la palese inapplicabilità delle tariffe medesime o per l'inevitabile scadimento della qualità delle prestazioni in un segmento essenziale della prevenzione medica e della terapia o per l'eventuale ampliarsi di comportamenti non corrispondenti ai principi della deontologia professionale; tale situazione comporta, nei fatti, una grave ed inaccettabile alterazione delle regole di funzionamento del Servizio sanitario nazionale, segnatamente nei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda:

riesaminare, con l'urgenza che il caso richiede, le questioni sollevate e svolgere una attenta ricognizione circa i criteri seguiti nella determinazione delle tariffe per le aree professionali indicate nelle premesse;

convocare le parti interessate;

riformulare le proposte contestate con rispetto dei criteri applicativi indicati dal decreto ministeriale 15 aprile 1994;

offrire alla Conferenza Stato-regioni nuove basi di confronto al fine di pervenire rapidamente alla formulazione delle nuove tariffe.

(4-00738)

(25 giugno 1996)

BOSI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è fermo al 1987;

che il Ministero si accingerebbe ad approvare un nuovo nomenclatore delle suddette prestazioni;

che intorno alla «bozza» del nuovo tariffario si sono scatenate vivaci polemiche in quanto le tariffe risulterebbero in molti casi enormemente superiori a quelle precedenti e in altri enormemente inferiori;

che la *ratio* di tali modifiche appare spesso del tutto incomprensibile,

si chiede di sapere:

a che punto sia realmente lo studio del nuovo tariffario;

se non sia possibile una comparazione fra i costi medi delle prestazioni sanitarie erogate dal sistema pubblico e quelli, corrispondenti, delle prestazioni delle strutture private convenzionate con le USL e comunque rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

(4-00895)

(3 luglio 1996)

COSTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il Servizio sanitario nazionale eroga al cittadino prestazioni di analisi sia attraverso strutture pubbliche che private;

che i professionisti sanitari che operano nel settore delle analisi sono circa 5.000; secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984 ogni struttura da loro diretta accoglie almeno 5 dipendenti, cosicchè risultano essere occupati circa 30.000 operatori, con una spesa relativa che si aggira sull'1 per cento della complessiva spesa sanitaria italiana;

che pare scontato che con una spesa assai modesta per la qualità del servizio reso il cittadino ha a disposizione una rete capillare di erogatori del servizio medesimo che abbreviano o addirittura annullano qualsiasi tempo di attesa o di spostamento per la prenotazione, eliminando la perdita di ore di lavoro che, diversamente, sarebbero necessarie per raggiungere strutture lontane dal comune di residenza;

considerato:

che le remunerazioni delle prestazioni corrisposte dallo Stato ai professionisti sono ferme ai valori del 1987, mentre i costi sono progressivamente cresciuti, con il risultato che non pochi laboratori hanno dovuto chiudere determinando la perdita di posti di lavoro e maggiori disagi tra gli utenti;

che in questo contesto paradossalmente il Dipartimento della programmazione del Ministero della sanità ha elaborato, e resa pubblica, la bozza di un tariffario che, misconoscendo il costo del personale addetto a ciascun laboratorio e gli altri costi di produzione, riduce molte tariffe di oltre il 50 per cento in modo irrazionale, invocando la compatibilità con i limiti di spesa che, comunque, non possono essere salvati proponendo tariffe che non coprono neanche i costi;

che tale riduzione, se non verrà immediatamente corretta, costringerà alla chiusura oltre il 90 per cento delle strutture di laboratorio esistenti, con gravissimi danni per l'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia (sarebbero oltre 20.000 i posti di lavoro qualificato e specializzato a rischio);

che in conseguenza di quanto sopra elencato si avrebbe anche uno scadimento di qualità delle prestazioni in quanto ogni struttura sarebbe costretta al massimo risparmio con pesanti disagi per i cittadini, privati all'improvviso di un'estesa ed efficiente rete di servizi,

gli interroganti chiedono di sapere se sia stata considerata l'eventualità che la manovra sopra esposta finirà complessivamente per favorire le megastrutture della sanità, le uniche in grado, forse, di sopportare le nuove tariffe compensandole con l'enorme numero di prestazioni che erogherebbero in regime di monopolio, con grave danno per i laboratori del settore e dei cittadini, privati della libertà di scelta, oltre che con una ulteriore perdita di migliaia di posti di lavoro.

(4-01049)

(9 luglio 1996)

TOMASSINI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che da numerose associazioni e organi nazionali (sindacato biologi, sindacato medici specialisti convenzionati) l'interrogante ha ricevuto gravi proteste sul nomenclatore tariffario;

che da una verifica dello scrivente risulta una grossa discriminazione tra l'adeguamento consentito per le prestazioni eseguibili praticamente solo presso gli ospedali (il 300 per cento in alcuni casi) e il mancato adeguamento, neanche quello in base ai dati Istat, per le prestazioni eseguite presso le strutture private,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano stati i motivi di tale comportamento;

se non si ritenga che esso sia in grave contrasto con il principio del pari trattamento tra il pubblico e il privato;

quali interventi si intenda prendere per il futuro a proposito di tale problema.

(4-01040)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. (*) - In ordine al complesso problema richiamato con gli atti parlamentari in esame deve precisarsi quanto segue.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle cinque interrogazioni sopra riportate.

Per una corretta e aggiornata disamina, sotto il profilo giuridico-normativo, della problematica inerente alla determinazione delle nuove tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario prendere le mosse dalle più recenti disposizioni normative che disciplinano il settore.

Al riguardo, l'articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 («Misure di riorganizzazione della finanza pubblica» - 1996) prevede che, per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità - sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome - individui con proprio decreto le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e le relative tariffe.

La stessa legge dispone altresì che, in sede di prima applicazione del sistema di remunerazione di tali prestazioni, le regioni fissino il livello massimo delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori, entro un intervallo di valutazione compreso tra il valore delle tariffe individuate, nel modo già detto, dal Ministro della sanità ed una riduzione del valore non superiore al 20 per cento (salvi, comunque, i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 15 aprile 1994, sui criteri generali per la fissazione delle tariffe).

Per ottemperare al richiamato disposto dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 549 del 1995 questo Ministero ha, appunto, predisposto lo schema di decreto recante le «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e le relative tariffe».

È doveroso chiarire che la determinazione di queste ultime è stata condotta in coerenza con i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui al già citato decreto ministeriale 15 aprile 1994, cioè sulla base dei costi diretti di produzione (lavoro, materiali, apparecchiature), incrementati di una quota percentuale destinata alla copertura dei costi generali di funzionamento delle strutture di appartenenza delle unità produttive delle singole prestazioni. Si assicura in particolare che:

le tariffe delle prestazioni di «laboratorio» sono state inizialmente determinate in base ai dati sui costi diretti di produzione delle singole prestazioni di laboratorio - rilevati in due realtà regionali ed elaborati in modo da ridurre il grado di variabilità - nonché di ulteriori dati di costo forniti dalle associazioni scientifiche (Fismelab, AMCLI, eccetera);

le tariffe delle prestazioni di «diagnostica per immagini» sono state determinate sulla base dei costi - *standard*, disaggregati per principali «voci di costo», proposti dalla Società italiana radiologia medica (SIRM) e dei costi di produzione rilevati nella regione Toscana su di un completo campione di prestazioni (diagnostica convenzionale, ecografica, tomografica, di risonanza magnetica);

dei dati indicati dalla stessa SIRM, peraltro, sono stati considerati soltanto i costi diretti di produzione, che sono stati corretti, poi, sulla base dei costi rilevati a livello regionale;

le tariffe delle prestazioni di «medicina fisica e riabilitazione» sono state determinate sulla base dei costi *standard*, disaggregati per prin-

cipali «voci di costo», proposti dalla Società italiana di medicina fisica e riabilitazione e dall'Associazione nazionale italiana strutture ambulatoriali private, dovendo precisarsi – peraltro – che dei dati forniti da dette associazioni, anche in questo caso, sono stati considerati soltanto i costi diretti di produzione, che sono stati poi corretti sulla base dei costi rilevati a livello regionale.

La prima bozza dello schema di decreto su tali prestazioni e tariffe – trasmessa nel mese di maggio da questo Ministero alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, per le necessarie, preventive valutazioni di competenza – è stata poi rivista da questo Ministero durante lo scorso mese di giugno, per tener conto delle utili indicazioni emerse dai lavori del gruppo tecnico misto Stato-regioni, appositamente costituito nell'ambito della stessa Conferenza permanente, come pure delle osservazioni e dei dati di costo ulteriori, frattanto forniti dalle regioni e dalle varie associazioni del settore incontrate nel corso del mese.

Tornata, quindi, a riunirsi, per un nuovo, definitivo esame del testo sottopostole, la stessa Conferenza permanente in data 16 luglio 1996 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto così conseguentemente aggiornato.

Riguardo al confronto tra i valori delle tariffe tuttora in vigore, cui al decreto ministeriale 7 novembre 1991, ed i nuovi valori previsti dall'emanando decreto, è giusto far rilevare che questi ultimi variano da un minimo di lire 1.300 (a fronte di quello di 516 lire del decreto ministeriale 7 novembre 1991) ad un massimo di lire 2.075.000 (a fronte del massimo di 363.530 lire previsto dallo stesso decreto).

Tale confronto, inoltre, non può, obiettivamente, prescindere dalle seguenti considerazioni:

le nuove tariffe sono state determinate in base ai costi di produzione concretamente osservati, in coerenza con la logica ispiratrice dell'intero processo di riordino del Servizio sanitario nazionale, ormai univocamente orientato a promuovere un impiego razionale ed equo delle risorse pubbliche destinate all'assistenza sanitaria;

i casi di «scostamento negativo» delle tariffe oggi previste dall'emanando decreto rispetto a quelle, ancora in vigore, del 1991 riflettono con certezza una sopravvalutazione delle remunerazioni fino ad oggi riconosciute per le prestazioni cui si riferiscono rispetto ai costi effettivi di produzione per esse mediamente sostenuti.

Il Ministro della sanità

BINDI

(29 agosto 1996)

BETTAMIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Con riferimento alla proposta di razionalizzazione della rete scolastica di Piacenza per l'anno scolastico 1996-97, avanzata dal provveditore agli studi di Piacenza e

relativa alla fusione dell'istituto professionale per l'agricoltura «G. Marcora» con l'istituto agrario «Ranieri»;

premesse:

che il consiglio scolastico ha bocciato alla quasi unanimità tale proposta;

che la direzione delle carceri della città di Piacenza ha chiesto all'istituto «Marcora» di aprire due sezioni presso il carcere per corsi triennali per il conseguimento del diploma in scienze agrarie;

che il provveditore agli studi di Piacenza ha espresso parere favorevole a tale richiesta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario soprassedere alla fusione dei due istituti almeno per il triennio 1996-99 affinché siano valutabili i risultati delle due sezioni dell'istituto «Marcora» operanti nelle carceri.

(4-00615)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che la questione sollevata è stata risolta positivamente.

Nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996-97 per la provincia di Piacenza, infatti, non è stato adottato alcun provvedimento nei riguardi dell'istituto agrario «Ranieri» nè dell'istituto professionale per l'agricoltura «G. Marcora»; presso quest'ultimo, inoltre, è stata attivata una sezione del corso per operatore agro-ambientale della durata di tre anni, da tenere nella casa circondariale di Piacenza.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)

BEVILACQUA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità.* - Premesso:

che, con nota del 9 maggio 1996, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato la ripartizione delle risorse finanziarie a carico del Fondo per l'occupazione riferita all'utilizzazione di lavoratori cassintegrati, in lista di mobilità, con sussidio in scadenza o scaduto, utilizzati o da utilizzare;

che, a fronte di oltre 2500 lavoratori distribuiti nei vari comuni del territorio calabrese o che si trovano nelle condizioni di cui sopra, è stata assegnata una quota del 6,34 per cento, pari a circa 8.800.000.000 del Fondo complessivo nazionale, con un taglio di circa 20 miliardi rispetto al 1995;

che la quota assegnata copre appena il 50 per cento del fabbisogno regionale, restando esclusi i giovani e i disoccupati iscritti da almeno due anni nelle liste di collocamento, nei cui confronti la Commissione

ne regionale per l'impiego, con delibera del 10 aprile 1996, aveva riservato un terzo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

che, ancora una volta, ne verrà penalizzata la figura femminile considerato che, nelle regioni ad elevato tasso di disoccupazione, si tende a concentrare l'occupazione verso gli uomini, specie se capofamiglia,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare, alla luce di tali considerazioni e del fatto che i progetti pervenuti presso la Commissione regionale per l'impiego superano l'assegnazione delle risorse, al fine di evitare discriminazioni tra i vari enti locali calabresi, proponenti i suddetti progetti, non potendo stabilire criteri obiettivi di ripartizione;

in particolare, se si intenda operare una revisione delle assegnazioni effettuate con una integrazione dell'insufficiente fondo.

(4-00156)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. - Il 6 maggio 1996 sono stati emanati i decreti ministeriali relativi al «Fondo per l'occupazione» che, tra l'altro, prevedono l'assegnazione delle risorse in ambito regionale destinate al pagamento dei sussidi dei soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili.

In particolare, sono stati destinati 497 miliardi, di cui 27.815.131.000 a favore della Calabria, al pagamento dei sussidi in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti regionali e nazionali approvati nel 1995, ripartiti a livello regionale in base ai dati forniti dagli uffici regionali del lavoro.

Una quora di lire 200 miliardi è stata assegnata per la copertura degli oneri derivanti dall'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili regionali ed interregionali approvati ovvero avviati nel 1996.

L'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, reiterato dal decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, prevede che le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili siano ripartite nella misura del 70 per cento al livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 ed al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Pertanto, con ulteriore decreto ministeriale si è proceduto alla ripartizione regionale di lire 140.000.000.000 (70 per cento di lire 200.000.000.000), di cui 8.876.000.000 destinati alla Calabria.

Si informa, inoltre, che alla suddetta regione è stata destinata una ulteriore somma di lire 1.648.400.000 a seguito della nuova ripartizione regionale di risorse per i progetti di lavori socialmente utili approvati nell'anno 1996, stabilita con decreto ministeriale del 27 giugno 1996.

Una recente circolare ha chiarito, tra l'altro, che per i progetti approvati nel corso del 1996, le commissioni regionali per l'impiego, ai fini dell'approvazione, dovranno, quindi, tenere conto delle disponibilità finanziarie assegnate e dei criteri e delle priorità individuati per l'assegnazione dei soggetti aventi titolo.

Tanto premesso si fa presente che l'intera problematica è costantemente all'attenzione del Governo che, proprio in questi giorni, sta valutando la possibilità di rifinanziare il Fondo per garantire lo svolgimento dei progetti per il 1996 al fine di evitare ai lavoratori disoccupati e privi di qualsiasi sostegno al reddito gravi disagi sociali ed economici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(31 luglio 1996)

BORTOLOTTO, VIVIANI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che nel gennaio 1994, su sollecitazione del Gruppo verde, il commissario straordinario del comune di Verona presentava domanda di finanziamento - ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211 - per la costruzione del primo tronco funzionale della tramvia moderna per la città di Verona, per un importo di 202 miliardi di lire circa;

che il sistema tramviario è stato inserito nella variante di salvaguardia al piano regolatore generale del comune di Verona, adottata dal consiglio comunale nel luglio 1993;

che le successive assegnazioni di finanziamento per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa (tramvie e metropolitane) non hanno mai riconosciuto l'indubbia validità progettuale della proposta presentata dal comune di Verona;

che anche nella più recente assegnazione di finanziamenti (maggio 1996) non è stata accolta la richiesta del comune di Verona per il finanziamento della tramvia moderna,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quali motivi finora non sia stato finanziato il progetto del comune di Verona, nonostante la sua validità e la previsione all'interno degli strumenti urbanistici vigenti;

quando sarà disposta l'assegnazione di ulteriori finanziamenti ai sensi della legge n. 211 del 1992;

se non si ritenga opportuno inserire tra i progetti da finanziare in via prioritaria anche quello della tramvia veronese, tenendo conto anche della perfetta integrazione tra tale sistema di trasporto e le esistenti linee ferroviarie in ambito urbano.

(4-00796)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. - L'intervento relativo alla tramvia di Verona è compreso nella graduatoria per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge n. 211 del 1992 predisposta dalla commissione di alta vigilanza, istituita ai sensi della legge n. 204 del 1995. In particolare, l'intervento in questione è inserito nella graduatoria relativa agli interventi da realizzare in comuni non rientranti nelle aree metropolitane, che possono usufruire del 15 per cento dei finanziamenti previsti all'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 ai sensi della delibera CIPET del 31 marzo 1992.

I suddetti finanziamenti, assegnati con delibera CIPE del 20 novembre 1995, non sono stati sufficienti per la copertura totale delle richieste di contributo; in questa fase, pertanto, l'intervento per la tramvia di Verona non ha potuto usufruire del finanziamento statale.

Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori fondi per il rifinanziamento della legge n. 211 del 1992, stanziati da ultimo con decreto-legge n. 320 del 14 giugno 1996, si fa presente che essi al momento sono stati solo parzialmente assegnati dal CIPE ad interventi rientranti nell'ambito delle aree metropolitane; non è ancora stata definita l'assegnazione dei finanziamenti residui che, comunque, saranno attribuiti nel rispetto della graduatoria predisposta dalla commissione di alta vigilanza.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(9 agosto 1996)

BRIENZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che il dottor Stefano Luigi Torda è stato il responsabile del Dipartimento turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ultimo Governo, si chiede di sapere se risulti che dal mese di aprile 1996 il Torda presta la sua opera alla Confcommercio, con uno stipendio di 450 milioni, con la qualifica di vice segretario e con un ampio ventaglio di deleghe da parte del presidente: dagli investimenti turistici, in particolare nel Mezzogiorno, all'utilizzo dei fondi comunitari, dalle iniziative nel settore del commercio estero agli incarichi speciali per i miliardi in arrivo per i progetti di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per il Giubileo.

(4-00008)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1986 il dottor Stefano Luigi Torda, «in possesso di elevate doti di esperienza e di specializzazione nel settore economico-sociale», è stato nominato dirigente generale del Ministero del lavoro in base alla disposizione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che prevede che la nomina a dirigente può essere conferita anche a persone estranee all'amministrazione dello Stato.

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1987 il dottor Torda è stato nominato dirigente generale del Ministero del turismo e dello spettacolo e, con decreto ministeriale 29 gennaio 1988, gli sono state conferite le funzioni di direttore generale degli affari generali, del turismo e dello sport presso il medesimo Dicastero.

Soppresso il Ministero del turismo a seguito di *referendum* popolare e subentrato il Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1994 il dottor Torda è stato nominato, con decreto Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 1994, capo del Dipartimento del turismo, incarico più volte confermato, da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 1995.

In data 4 marzo 1996 il dottor Torda ha rassegnato le dimissioni dall'impiego a decorrere dal 1° aprile 1996. Le stesse sono state accettate, previo parere conforme del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto 22 marzo 1996.

Pertanto, poichè nell'ordinamento non esiste alcun divieto per i dirigenti pubblici, una volta cessato il rapporto di pubblico impiego, di esercitare attività lavorativa autonoma o subordinata, il fatto che il dottor Stefano Luigi Torda, dimessosi dal pubblico impiego, presti la sua opera nella Confcommercio, associazione sindacale di categoria fra gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi, è giuridicamente irrilevante, rientrando nella sfera dell'autonomia e libertà di agire del soggetto privato, costituzionalmente garantita nel nostro ordinamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo

BERSANI

(5 agosto 1996)

BUCCIERO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il 7 gennaio 1997 sarà celebrato il bicentenario della scelta da parte della Repubblica Cispadana del tricolore come bandiera del nuovo Stato;

che nell'attuale momento storico alcune parti politiche mettono in dubbio l'unità dello Stato italiano e si parla purtroppo esplicitamente di secessione, in violazione del disposto dell'articolo 5 della Costituzione che sancisce l'unità e l'indivisibilità della Repubblica;

che è necessario porre in essere manifestazioni che contrastino le minacce all'integrità dello Stato e rinsaldino l'unità della nostra Patria,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre:

che in tutte le aule delle scuole italiane di ogni ordine e grado vi sia per tutta la durata dell'anno scolastico la bandiera nazionale;

che l'acquisto di detta bandiera venga fatto agli inizi dell'anno scolastico con la contribuzione volontaria degli studenti e che la stessa venga sistemata nella base che la scuola avrà cura di predisporre;

che alla fine di ogni anno scolastico, con una manifestazione in detta in proposito, il preside di ogni scuola consegna all'alunno più meritevole di ogni classe la bandiera che per tutto l'anno è stata esposta in ogni singola classe.

(4-00388)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata con la quale l'onorevole interrogante propone che, in occasione

del prossimo bicentenario della scelta del tricolore come bandiera dello Stato, sia consentita, anche allo scopo di rinsaldare l'unità nazionale, l'esposizione, in tutte le scuole e per l'intera durata dell'anno scolastico, della bandiera nazionale.

Al riguardo, premesso che la vigente normativa disciplina le modalità d'uso della bandiera soltanto all'esterno degli edifici pubblici nei casi espressamente contemplati dalla legge o, comunque, previamente autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (secondo le disposizioni dalla stessa impartite con il decreto del 3 giugno 1986), si aggiunge che, da parte di questo Ministero, pur nella carenza di norme che prevedano l'esposizione della bandiera all'interno degli edifici scolastici, non si ha nulla in contrario affinché una iniziativa del genere sia valutata ed assunta dalle singole istituzioni scolastiche.

Si ritiene, infatti, che l'esame di proposte quale quella caldeggiata con l'interrogazione per la celebrazione del bicentenario della scelta del tricolore rientri nella competenza delle singole scuole le quali, nell'ambito della propria autonomia, ne possono fare oggetto di apposita deliberazione da parte dei rispettivi organi collegiali.

Ciò, ovviamente, a prescindere dalla partecipazione delle scuole stesse a manifestazioni ufficiali che, in sede nazionale o locale, dovessero essere attuate per l'occasione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)

CURTO. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che a partire dal 31 maggio 1996 il Governo italiano ha imposto il visto sui passaporti dei cittadini jugoslavi che vogliono entrare in Italia;

che il porto di Bari, unico scalo nazionale avente relazioni con il Montenegro e quindi con la Federazione jugoslava, viene fortemente penalizzato a causa dell'imposizione di cui sopra;

che la predetta imposizione, oltre a limitare il traffico del porto barese, riduce drasticamente gli acquisti medio-piccoli che i cittadini jugoslavi usualmente fanno nella regione pugliese, oggi apprezzati sull'ordine di almeno 3 milioni di marchi la settimana;

considerato che gli altri scali adriatici che hanno collegamenti con i porti croati e sloveni e la stessa città di Trieste, che ha un traffico esclusivamente via terra con la Slovenia e la Croazia, paesi per i quali non esiste il problema del visto, non risultano essere penalizzati alla stessa maniera del porto di Bari,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi affinché venga istituito al più presto nella località di Bar, come peraltro già previsto dal decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 1991, un consolato che faciliti l'apposizione del visto almeno ai montenegrini, i quali sono costretti a recarsi a Belgrado per ottenerlo;

se ritenga opportuno sospendere l'imposizione del visto medesimo nel porto di Bari fino all'istituzione del consolato italiano nella città di Bari affinché tale prassi non risulti penalizzante solo ed esclusivamente per la regione Puglia.

(4-00891)

(3 luglio 1996)

FUSILLO. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Premesso:

che a partire dal 31 maggio 1996 il Governo italiano ha imposto il visto sui passaporti dei cittadini jugoslavi che vogliono entrare in Italia;

che il porto di Bari è l'unico scalo nazionale che ha relazioni con il Montenegro e quindi con la Federazione jugoslava;

che tale imposizione diviene penalizzante esclusivamente per Bari e la Puglia;

che, oltre a ridurre notevolmente il traffico nel porto di Bari, essa riduce drasticamente gli acquisti medio-piccoli che i cittadini jugoslavi vengono a fare nella regione Puglia, oggi apprezzati sull'ordine di almeno 3 milioni di marchi la settimana;

che nulla toglie agli altri scali adriatici che hanno collegamenti esclusivamente con i porti croati e sloveni o alla stessa Trieste che ha un traffico esclusivamente via terra con Slovenia e Croazia, paesi per i quali non esiste il problema del visto,

si chiede di sapere se, affinché tale imposizione non sia penalizzante per la Puglia, non si possano emanare nuove direttive per le quali l'imposizione del visto venga rinviata fino a quando non sarà istituito in Bari l'ufficio per il rilascio dei visti, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 2 agosto 1991.

(4-00614)

(19 giugno 1996)

MANIERI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Per sapere se sia al corrente degli effetti negativi determinatisi sulle attività commerciali della Puglia in generale e della città di Bari in particolare a seguito delle recenti disposizioni che impongono il visto d'ingresso per i cittadini jugoslavi e che hanno praticamente bloccato l'ingresso dei montenegrini che venivano in Italia solo per fare degli acquisti.

Poichè esiste un decreto del Ministero degli affari esteri del 2 agosto 1991 che prevede l'istituzione in Bari (Jugoslavia) di un consolato generale di prima categoria e considerato che l'unico mezzo per consentire la ripresa dei tradizionali flussi di stranieri è quello di mettere in condizione i residenti jugoslavi di ottenere i prescritti pareri, cosa possibile solo attraverso il funzionamento degli uffici consolari, l'interrogante chiede di conoscere perchè, a distanza di tanti anni, il consolato di Bari non sia stato ancora istituito e perchè non vengano attivate le procedure per costituirlo al più presto.

(4-00579)

(19 giugno 1996)

PAPPALARDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il Governo italiano ha imposto, a decorrere dal 31 maggio 1996 ed in esecuzione del trattato di Schengen, l'apposizione del visto sui passaporti dei cittadini jugoslavi che intendono entrare nel nostro paese;

che, essendo il porto di Bari l'unico scalo nazionale ad avere relazioni con il Montenegro e quindi con la Federazione jugoslava, tale decisione risulta penalizzante per la città capoluogo della Puglia e per l'intera regione, giacchè, oltre a provocare una riduzione del traffico nel porto di Bari, comporta una drastica contrazione del volume degli acquisti – attualmente apprezzato sull'ordine di circa tre milioni di marchi per settimana – effettuati da cittadini jugoslavi nel territorio pugliese;

che la surrichiamata decisione del Governo italiano non determina effetto alcuno sugli altri scali adriatici, i quali intrattengono collegamenti esclusivamente con la Slovenia e la Croazia, paesi ai cittadini dei quali non è richiesto alcun visto,

l'interrogante chiede di sapere se, al fine di evitare un ingiustificato, esclusivo danno all'economia pugliese, il Governo non ritenga di estendere il riconoscimento di popolazioni frontaliere, ora riservato ai cittadini delle repubbliche slovena e croata, ai cittadini della Federazione serbo-montenegrina e della Macedonia, almeno fino a quando il Ministero degli esteri, dando finalmente attuazione a quanto disposto da un suo decreto del 2 agosto 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 20 novembre 1991, non avrà istituito in Bar una sede consolare della Repubblica italiana, in modo da facilitare la concessione del visto a quanti diversamente, per ottenerlo, si vedrebbero costretti a recarsi a Belgrado, con gravi disagi e notevoli spese.

(4-00659)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. (*) – L'obbligo del visto di ingresso per i cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia-Montenegro) è stato introdotto dalle autorità italiane in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento dell'Unione europea n. 2317/95 del 25 settembre 1995, che determina l'elenco di tutti i paesi terzi i cui cittadini debbano essere muniti di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione europea.

Il provvedimento, pertanto, costituisce l'esecuzione di un impegno assunto dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea fin dallo scorso settembre e, al contempo, si inquadra in quel processo di progressiva armonizzazione del nostro paese agli orientamenti prevalenti in seno ai paesi firmatari dell'Accordo di Shengen, che l'Italia, come noto, si accinge ad applicare.

Tuttavia, tenendo presenti gli interessi dell'economia litoranea pugliese, il Ministero degli affari esteri, nelle more di un'apertura di un ufficio consolare in Montenegro, sta attuando una serie di misure volte a

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

minimizzare gli effetti negativi che l'introduzione dell'obbligo del visto potrebbe avere sull'abituale scambio di flussi, sia turistico che per affari, tra le regioni costiere del Montenegro e l'Italia.

Da un lato si è provveduto a rafforzare l'organico dell'ufficio visti dell'ambasciata d'Italia a Belgrado che, al contempo, è stato dotato di nuovi mezzi informatici atti a velocizzare la trattazione ed il rilascio dei visti richiesti; dall'altro, si sono impartite istruzioni alla predetta rappresentanza di adoperarsi per agevolare, ove le condizioni lo consentano, il rilascio ai residenti nella fascia frontaliera del paese di visti con ampia validità e che abilitino i titolari a più ingressi nel nostro paese.

Il Ministero sta provvedendo ad attivare in tempi molto ravvicinati il consolato generale nella città costiera di Bar, allo scopo di contemperare le esigenze degli operatori commerciali e turistici della zona con il rispetto degli impegni presi con i *partner* europei.

Parimenti si stanno esaminando con il Ministro dell'interno altre misure transitorie che possano alleviare le condizioni di disagio dei cittadini montenegrini in relazione alla introduzione dell'obbligo del visto.

Si tratta, comunque, di provvedimenti che non dovrebbero avvalorare presso i *partner* comunitari la sensazione che il nostro paese, dopo aver accettato di introdurre l'obbligo del visto per i cittadini della Repubblica federale di Jugoslavia, tenti di vanificare il provvedimento con misure oltremodo facilitative.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(12 agosto 1996)

CURTO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che la scuola media statale «Papa Giovanni XXIII» di Torchiarolo (Brindisi) ha sempre rivestito in questa cittadina un ruolo rilevantissimo sia sotto l'aspetto culturale che sociale;

che tale territorio è purtroppo da tempo interessato da fenomeni di devianza e delinquenza minorile;

che pur tuttavia la pressochè totale eliminazione del fenomeno della dispersione scolastica dimostra l'insostituibilità di un ruolo primario per tale struttura scolastica;

che pertanto gravi sarebbero le conseguenze di un'eventuale perdita dell'autonomia scolastica da parte della scuola media «Papa Giovanni XXIII»;

che in virtù dell'incremento della popolazione nell'anno scolastico 1997-1998 sarà possibile la formazione di dodici classi, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 297 del 16 aprile 1994;

che anche il comune di Cellino San Marco è ugualmente interessato da fenomeni di devianza minorile;

che pertanto la proposta di razionalizzazione della rete scolastica che prevede l'accorpamento della scuola media statale «Papa Giovanni XXIII» di Torchiarolo con la scuola media statale «A. Manzoni» di

Cellino San Marco stravolgerebbe la specificità delle due comunità civiche,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere perchè non si proceda all'aggregazione delle due scuole medie, riconfermandone sostanzialmente l'autonomia scolastica anche per l'anno scolastico 1996-1997.

(4-00903)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che la trasformazione della scuola media «Papa Giovanni XXIII» di Torchiarolo in sezione staccata della scuola media del vicino comune di Cellino San Marco si è resa necessaria per stabilizzare la situazione di entrambe le scuole, le quali funzionavano con un numero di classi (rispettivamente 11 e 12) al di sotto dei parametri minimi richiesti.

Peraltro, in un primo tempo, il competente provveditore agli studi aveva ipotizzato la costituzione di un istituto comprensivo, comprendente la scuola media «Papa Giovanni XXIII» e i plessi di scuola elementare e materna funzionanti nel comune di Torchiarolo e dipendenti dal circolo didattico di San Pietro Vernotico.

Tale progetto non ha trovato tuttavia consenzienti gli organi collegiali nonchè il comune interessato.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)

CUSIMANO. - *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che con decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247 (ora reiterato), si è provveduto alla sistemazione del residuo personale della Federconsorzi, mediante istituzione di un RUT (ruolo unico transitorio) e l'impiego di tale personale nelle pubbliche amministrazioni;

che già dal 1° di giugno molti di questi dipendenti sono stati impiegati nelle amministrazioni pubbliche, senza, peraltro, aver percepito a fine mese il dovuto stipendio mensile;

che la predetta situazione, da notizie assunte, dovrebbe ripetersi anche per i mesi di luglio, agosto e settembre,

si chiede di sapere cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per snellire le procedure burocratiche relative e, comunque, quali assicurazioni possano dare a questi lavoratori in merito al percepimento della loro retribuzione.

(4-01045)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. - A seguito dell'istituzione, presso questa amministrazione, del ruolo unico transitorio per il personale della Federconsorzi, è stata tempestivamente avviata la procedura presso il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, per l'istituzione di apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, in cui dovranno affluire le risorse finanziarie occorrenti al trattamento stipendiale degli aventi titolo.

Si ritiene che la procedura possa essere completata in tempi brevi, per cui le competenze potranno presumibilmente essere liquidate già con la mensilità di agosto 1996.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(7 agosto 1996)

DE CORATO. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - In relazione all'uso dei telefonini cellulari nelle amministrazioni pubbliche, comuni, regioni, province, USL, consorzi, comunità montane;

premesso che da una precedente indagine nel comune di Milano è emerso l'uso sconsigliato della telefonia mobile con costi per le case dell'amministrazione nel 1994 e nei primi mesi del 1995 di lire 250.000.000;

visto:

che il comune di Milano non ha mai emanato una delibera o un'ordinanza sulla disciplina dell'uso dei cellulari all'interno della propria amministrazione;

che il numero dei telefonini in dotazione risulta essere di 73, distribuiti tra sindaco, segretario generale, comandante dei vigili, assessori, capi ripartizione, segreterie e funzionari;

che tutto ciò quasi certamente accade in altri enti locali con grave sperpero di denaro pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se non sia necessario anche per i telefonini degli enti locali come per quelli ministeriali procedere alla redazione di una circolare ministeriale che ne regoli i criteri d'uso secondo necessità e razionalizzazione d'effettivo bisogno.

(4-00194)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - In riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si fa presente che le modalità di uso della telefonia mobile nelle amministrazioni pubbliche si desumono da quanto indicato nella lettera c) della circolare 13 marzo 1996, n. 6/96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 2 maggio 1996.

Per quanto riguarda in particolare gli enti locali, i criteri sono i medesimi di tutte le altre amministrazioni e la circolare ministeriale applicabile è quella sopra indicata, chiaramente soltanto quale possibile

contributo alle determinazioni degli enti stessi, nel rispetto dell'autonomia amministrativa e normativa loro spettante.

Non è pertanto necessario procedere alla redazione di una nuova circolare ministeriale riguardante l'uso della telefonia cellulare negli enti locali, in quanto si darebbe luogo ad una mera duplicazione di un atto già esistente e produttivo di effetti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

BOGI

(8 agosto 1996)

DE CORATO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - In relazione alle recenti indagini avviate dalle procure della Repubblica di Roma e Ravenna sulla Lega delle cooperative e in particolare sulla Cooperativa muratori e cementisti (CMC) e sulla Cooperativa muratori e braccianti (CMB);

visto:

che il comune di Milano, e per esso i settori lavori pubblici, edilizia popolare e cimiteriale e lo IACPM (Istituto autonomo case popolari comune di Milano) avrebbe appaltato tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90 diverse opere, lotti di edilizia popolare e cimiteriale alle Cooperative muratori e cementisti e muratori e braccianti;

che tali opere sono state appaltate dal comune di Milano e dallo IACP negli anni in cui - secondo l'inchiesta del «pool Mani pulite» - si sarebbe sviluppato un intreccio politico - tangenzioso - affaristico messo in luce dalle decine e decine di arresti e avvisi di garanzia che hanno raggiunto uomini politici, imprenditori e amministratori pubblici del comune di Milano proprio fra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90;

che tale intreccio politico - affaristico - tangenzioso consisteva in una spartizione fatta a tavolino a Milano di tutti gli appalti, soprattutto in precisati settori, tra imprese e politici e amministratori pubblici;

che sino ad oggi si sono avute notizie a Milano di interventi della magistratura nei confronti della Lega delle cooperative solo per l'inchiesta riguardante gli appalti assegnati alla Lega delle cooperative per la costruzione di lotti della metropolitana milanese;

che la Cooperativa muratori e braccianti tra l'altro ha realizzato il primo lotto del Piccolo teatro di Milano, appaltato dal comune di Milano a fine 1979 con un preventivo di lire 6.000.000.000 e terminato il 23 dicembre 1986 ad una cifra di lire 10.000.000.000,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto segue:

se la procura della Repubblica di Milano abbia avviato al pari di quelle di Roma e di Ravenna una indagine sugli appalti assegnati alle suddette cooperative da enti pubblici in Lombardia e in particolar modo per quel che riguarda il comune di Milano se sia stata effettuata tale indagine per quel che concerne gli appalti nel settore lavori pubblici, dell'edilizia popolare e dell'edilizia cimiteriale;

se analoga indagine, nel caso queste cooperative abbiano ricevuto appalti, sia stata attivata per lo IACPM tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '90;

se analoga indagine sia stata fatta per l'assegnazione dell'appalto del primo lotto per la realizzazione del Piccolo teatro di Milano alla Cooperativa muratori e braccianti con un costo preventivato di lire 6.000.000.000 alla fine degli anni '70 e terminato nel dicembre 1986 con una cifra di circa lire 10.000.000.000;

se sia emerso in sede giudiziaria che gli appalti ricevuti dalla cooperativa UNIECO da parte del comune di Milano e da parte di altre amministrazioni pubbliche siano stati effettuati in modo trasparente e nel rigoroso rispetto delle leggi in materia.

(4-00221)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento alla materia dell'interrogazione parlamentare in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha comunicato che, nel contesto dell'indagine sulle irregolarità riconducibili alla metropolitana milanese, sono state avviate investigazioni in ordine a lavori effettuati in area milanese dalle cooperative indicate dall'interrogante. Tali investigazioni hanno condotto a richieste di rinvio a giudizio (per talune delle quali si è poi pervenuti ad applicazione della pena sull'accordo delle parti) ed a richieste di archiviazione.

Non sono state attivate, per mancanza di notizie di reato, indagini nei settori dell'edilizia popolare, di quella cimiteriale, dell'IACP. Neppure sono state attivate indagini quanto ai lavori per la realizzazione del Piccolo Teatro.

Per quanto riguarda la cooperativa UNIECO, alcuni dei rappresentanti della stessa sono stati coinvolti nelle indagini del filone metropolitana milanese e, per alcuni di essi, è stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(1° agosto 1996)

DE CORATO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - In relazione ai 50 appartamenti siti in via Cascina Bianca 28 a Milano, alloggi di edilizia convenzionata economico- popolare (ex leggi n. 865 del 1971 e n. 457 del 1978) costruiti dalla ditta Fratelli Lombardi spa di Brescia;

visto:

che le 50 famiglie hanno pagato integralmente gli immobili e vi abitano in quanto sono già stati regolarmente immessi in possesso già dall'estate del 1988;

che, dopo due anni di lungaggini e continui pretesti a giustificazione del ritardo della stipula del rogito, la ditta Lombardi nel 1991 fallì e a distanza di 6 mesi venne ammessa all'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge n. 26 del 1979 riguardante le grandi imprese in crisi;

che responsabile della procedura è il funzionario ministeriale dottor Luigi Petrillo, procedura gestita dallo studio legale dell'avvocato Macri di Milano per conto dell'amministrazione straordinaria,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per impedire che 50 famiglie finiscano in mezzo ad una strada dopo aver pagato integralmente la propria casa.

(4-00226)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - L'immobile di via Cascina Bianca sito in Milano risulta costituito da 50 appartamenti ubicati in via Cascina Bianca 28 (ex via De Petris 66-409), ed edificati dalla Lombardi prima del suo fallimento, dichiarato in data 14 giugno 1991. Tale procedura è stata poi convertita in amministrazione straordinaria con decreto ministeriale 23 gennaio 1992 in forza della convenzione 17 luglio 1985 tra il comune di Milano e l'impresa Fratelli Lombardi spa e ai sensi della legge n. 865 del 1971 in materia di edilizia convenzionata.

In data 26 gennaio 1990 il comune di Milano ha rilasciato un attestato di ultimazione dei lavori.

Gli appartamenti sono attualmente in possesso degli assegnatari (promissari-acquirenti) che li abitano dal momento della sottoscrizione dei preliminari di compravendita che risultano essere stati stipulati in date diverse dal 1986 al 1988.

Da allora le parti non si curarono di stipulare gli atti definitivi, anche perchè bisognava procedere alle verifiche dei conteggi per determinare i rapporti finali di credito-debito tra di esse.

Sull'intero fabbricato grava una ipoteca della Banca nazionale del lavoro, per un finanziamento di originarie lire 1.500.000.000, erogato per lire 1.350.000.000, che dovrà essere, al momento del trasferimento, interamente accollato a chi si renderà acquirente delle singole unità immobiliari.

Risulta peraltro che gli ex promissari acquirenti non hanno integralmente pagato il prezzo convenuto al momento della stipula dei preliminari, nè dal 1° luglio 1991 le rate di mutuo scadute.

Il commissario straordinario, dottor Luigi Petrillo, giudicando incongrui i corrispettivi di vendita e i prezzi (all'epoca) dei beni promessi in vendita (e pur considerando che si tratta di edilizia economica popolare) ha ritenuto opportuno, proprio nell'interesse della procedura e dei suoi creditori, agire per la risoluzione dei preliminari a suo tempo stipulati, ex articolo 72 della legge fallimentare.

Sull'applicabilità dell'articolo 72 della legge fallimentare all'amministrazione straordinaria non sussiste dubbio dal punto di vista giuridico, visto il doppio rinvio di cui all'articolo 1 della legge n. 95 del 1979 e 195 della legge fallimentare, e considerando anche che la stessa giurisprudenza si è costantemente espressa nella stessa direzione.

L'articolo 72, al terzo comma, prevede che in caso di fallimento del venditore e se la cosa venduta non è passata in proprietà del compratore, il curatore ha la facoltà di scegliere tra l'esecuzione o lo scioglimento del contratto, con diritto del compratore di richiedere l'ammissione al passivo del suo credito e con esclusione del risarcimento del danno.

La scelta è discrezionale e deve considerarsi espressione del potere-dovere previsto dalla legge in capo al commissario straordinario ed

attribuito proprio nella prospettiva della tutela dell'interesse dei creditori e del rispetto della *par condicio creditorum*.

Nella memoria difensiva predisposta dalla procedura e depositata in giudizio sono riassunte alcune condizioni essenziali quali ad esempio il fatto che l'articolo 5 del contratto preliminare stabilisce che il trasferimento del diritto di superficie avverrà alla sottoscrizione dell'atto notarile, che l'articolo 11 del detto contratto prevede il versamento di una somma a titolo di caparra, che il trasferimento degli immobili è condizionato dalla convenzione (ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 865 del 1971) tra la Lombardi e il comune di Milano, alla esistenza in capo agli acquirenti, al momento della stipulazione del rogito, dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla convenzione medesima (requisiti che i convenuti non hanno ancora provato di possedere), e che i convenuti non hanno ancora pagato l'intero prezzo (né hanno fornito la prova dell'avvenuto pagamento), i quali contrastano con quanto dichiarato dall'interrogante in ordine al perfezionamento delle compravendite e all'avvenuto pagamento dell'intero prezzo.

Per quel che concerne il profilo della invocata incompatibilità tra le finalità pubbliche della normativa in materia di edilizia civile e convenzionata e la normativa fallimentare, si segnala che (come risulta dalla sentenza del tribunale di Roma del 26 ottobre 1975 confermata in appello nel 1990) il fatto che gli immobili, oggetto di un contratto preliminare, siano stati costruiti in conformità alla normativa sull'edilizia civile e convenzionata non esclude affatto l'applicabilità delle norme contenute nel capo III, sezione IV, della legge fallimentare ed in particolare dell'articolo 72.

Nè può dirsi che le finalità pubbliche della prima verrebbero comprese dall'applicazione della legge fallimentare in quanto la procedura di amministrazione straordinaria, anche dopo lo scioglimento dei preliminari, continua ad essere vincolata dalla convenzione del comune di Milano e dalla normativa in materia di edilizia economica e popolare.

Infatti gli immobili (se riacquisiti dalla procedura al termine dei giudizi in corso), verranno in ogni caso assegnati nel rispetto della convenzione e ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti proprio dalla normativa.

Contestualmente, proprio in considerazione delle finalità pubbliche perseguite dalla normativa dettata in materia di edilizia economica e popolare, si segnala che in più di un'occasione il commissario ha dichiarato ai promissari acquirenti la disponibilità della procedura ad una transazione per la composizione bonaria degli interessi dei promissari stessi e della procedura senza aggravio di sacrifici dell'una o dell'altra parte.

La possibilità di un accordo transattivo (come sembrerebbe essere emerso nel corso dell'ultima udienza) avrebbe il beneficio di evitare alla procedura ed ai promissari i problemi ed i tempi lunghi legati inevitabilmente alla soluzione giudiziale della vicenda (la discussione è stata rinviata al 20 novembre 1997).

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(9 agosto 1996)

DI ORIO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali.* – Premesso che in data 22 dicembre 1995 la Direzione generale degli affari generali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato al Ministero per i beni culturali e ambientali di rinnovare i comandi di personale per l'anno 1996 per un periodo non superiore a 6 mesi dal 1° gennaio 1996; considerato:

che l'apporto di tale personale si è ormai consolidato e radicato nel territorio da più di 10 anni;

che grazie a detto personale comandato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è riuscito a mantenere aperti ed a far funzionare in maniera più che dignitosa recapiti, circoscrizioni, uffici provinciali, Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, in realtà territoriali che nel corso degli anni hanno registrato notevoli carenze di organico;

che nella provincia di L'Aquila, in particolare, il venir meno di tale personale si tradurrebbe di fatto nella chiusura di recapiti quali Montereale, Carsoli, Civitella Roveto, Tagliacozzo, Trasacco, Campo di Giove, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Scanno, e nel limitare enormemente le circoscrizioni di Avezzano, Sulmona, Castel di Sangro, nonché lo stesso ufficio provinciale di L'Aquila, con un conseguente impoverimento delle aree interne dell'Abruzzo aquilano che non avrebbe più una presenza della pubblica amministrazione,

si chiede al Ministro del lavoro e della previdenza sociale se intenda confermare il comando del personale dei beni culturali e ambientali a tutto il 31 dicembre 1996, al fine di permettere a detto Ministero di rilevare i carichi di lavoro e conseguentemente le proprie dotazioni di organico allo scopo di prevedere il trasferimento definitivo del personale dei beni culturali e ambientali nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(4-00125)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla problematica sollevata dall'onorevole interrogante, si fa presente che l'amministrazione provvederà, a breve termine, al riscontro tra le dotazioni organiche scaturite dalla rilevazione dei carichi di lavoro ed il personale in servizio presso gli uffici del Ministero.

Qualora da tale esame risultino esuberanti nelle qualifiche rivestite dal personale comandato, si procederà alla restituzione dello stesso all'amministrazione di appartenenza.

In relazione a tale adempimento il comando del personale di cui trattasi nel documento parlamentare è stato prorogato fino al 30 settembre 1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(8 agosto 1996)

DI ORIO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Vista la proposta formulata dall'ufficio scolastico provinciale avente per oggetto il «piano di razionalizzazione della rete scolastica - anno scolastico 1996-97» del provvedimento agli studi dell'Aquila, che tra l'altro propone:

la soppressione dell'autonomia della scuola media di Barisciano, che viene aggregata alla scuola media di San Demetrio, insieme alle sezioni di San Pio delle Camere e di Castel del Monte;

la soppressione dell'autonomia della scuola media di Capestrano, anch'essa aggregata alla scuola media di San Demetrio;

considerati la ferma opposizione degli enti locali della zona Piano di Navelli - Gran Sasso e, in particolare, l'ordine del giorno dei sindaci di Barisciano, Navelli, Castel del Monte del 26 giugno 1996 (inviato anche alla Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado - Piazzale Marconi 25 - Roma) in cui si sottolinea il particolare disagio che tale soppressione comporterebbe per gli studenti e le famiglie di un territorio da tempo interessato da un forte processo di spopolamento cui non è certo estranea una politica di accentramento verso valle dei servizi primari;

ricordato il documento del consiglio di istituto della scuola media «U. Migliorati» di Capestrano, che evidenzia le grandi distanze chilometriche che separano le varie sedi da San Demetrio, variabili da 30 fino a 43 chilometri in zone di montagna e senza opportuni collegamenti pubblici;

evidenziata la grave e motivata protesta degli utenti (studenti e famiglie) dei vari comuni interessati, protesi tra l'altro verso una sfida di rinascita e di rilancio delle zone interne, grazie alla politica dei parchi (tutti i comuni infatti ricadono nel territorio del Parco nazionale Gran Sasso-Laga);

richiamato lo spirito che informa il titolo II del decreto interministeriale n. 173 dell'8 maggio 1996, ove si fa riferimento all'esigenza di assicurare comunque «l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione», e l'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994, ove si afferma che «... le attività amministrative (devono essere) finalizzate a realizzare la migliore qualità dell'offerta formativa sul territorio»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione delle richiamate motivazioni, non intenda mantenere l'autonomia della scuola media di Barisciano e di Capestrano, in coerenza con l'affermazione di un effettivo diritto allo studio, soprattutto nelle zone più disagiate, come giustamente indicato nel programma del Governo presieduto dall'onorevole Prodi.

(4-00874)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, riguardante il piano di razionalizzazione delle scuole medie della provincia dell'Aquila, si deve far presente che, in sede di previsione del piano, era stata ipotizzata in un primo tempo la creazione di un polo verticale comprendente la direzione didattica di Navelli e le scuole medie di Capestrano e San Pio delle Camere.

Era stata altresì prevista l'aggregazione alla scuola media di San Demetrio ne' Vestini della sezione staccata di Castel del Monte e delle scuole medie di Barisciano.

Successivamente, tuttavia, a causa di mancanza di accordo per la creazione del polo verticale da parte dei comuni interessati è stata proposta, e conseguentemente accolta in sede di definizione del piano, la costituzione di una scuola media con presidenza in San Demetrio ne' Vestini e sezioni staccate in tutte le località alle quali fa riferimento l'onorevole interrogante.

Il provvedimento adottato non crea comunque alcun disagio all'utenza, in quanto gli allievi continueranno a frequentare nelle medesime scuole e con i medesimi docenti.

Il provveditore agli studi dell'Aquila ha anche fatto presente che non mancherà di sensibilizzare il preside della scuola media affinché gli incontri con i genitori siano effettuati in ciascuna sezione staccata.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)

FALOMI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che l'agenzia poste e telegrafi di Roma n. 71, sita in via del Campo 46 (quartiere Alessandrino), è stata chiusa il 24 ottobre 1995 per consentire urgenti lavori di ristrutturazione;

che l'ufficio è stato temporaneamente allocato presso l'agenzia poste e telegrafi Roma n. 126 (Giardinetti) ove vengono erogati quei servizi, quali il pagamento delle pensioni, che non possono essere richiesti altrove; i numerosi utenti pensionati del quartiere Alessandrino - zona periferica e ad alta densità di popolazione - si vedono di conseguenza costretti al disagio di doversi recare in una zona lontana e mal servita dai mezzi pubblici;

che per altri servizi i cittadini del quartiere Alessandrino devono rivolgersi ad altre due agenzie poste e telegrafi - la n. 77 (piazza dei Mirti, Centocelle) e la n. 90 (via Belon, Torrespaccata), sopportando notevoli disagi, poichè entrambe le agenzie sono già sovraccariche di lavoro dovendo servire un bacino di utenza superiore alle proprie capacità ricettive,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga utile verificare le cause della mancata riapertura dell'agenzia Roma n. 71 ed eventualmente accelerarne i tempi, considerato che i lavori di ristrutturazione appaiono ultimati, ponendo così fine al forte disagio causato ai cittadini.

(4-00859)

(2 luglio 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane - interessato in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante

nell'atto parlamentare in esame - ha comunicato che l'agenzia postale di Roma succursale 71 è stata riaperta al pubblico in data 12 luglio 1996, atteso che i lavori di adeguamento e di potenziamento delle misure di sicurezza sono stati ultimati il giorno 10 luglio.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(6 agosto 1996)

FOLLONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il consiglio d'istituto della scuola media Rubini di Romano di Lombardia (Bergamo) è venuto a conoscenza che il Provveditore agli studi di Bergamo ha disposto la fusione in Romano di Lombardia tra la scuola media Rubini e la scuola media Fermi;

che la scuola media Rubini è dimensionata a norma di legge mentre la Fermi è sottodimensionata;

che in tali casi a norma di legge dovrebbe applicarsi l'istituto dell'aggregazione, così come disposto dall'ordinanza ministeriale n. 316, articolo 2, comma 2;

che il Provveditore agli studi di Bergamo ha assunto una delibera del consiglio scolastico provinciale del 12 marzo 1996 con la quale, in contrasto con la predetta ordinanza, ha disposto la fusione invece della prevista aggregazione,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda adottare per ristabilire la legalità violata.

(4-00050)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che la questione sollevata è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996-97, infatti, è stata disposta, per la provincia di Bergamo, la soppressione della scuola media «E. Fermi» di Romano di Lombardia e l'aggregazione delle relative classi alla scuola media «Rubini» del medesimo comune.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)

GERMANÀ. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che da notizie riportate dalla stampa siciliana si apprende che il 16 maggio 1996 il traffico ferroviario sulla tratta Messina-Catania è sta-

to interrotto per il deragliamento di un vecchio carro merci che ha paralizzato la stazione Taormina-Giardini Naxos per alcune ore;

che l'incidente, avvenuto intorno alle 11, ha provocato notevoli disagi per i passeggeri, in gran parte studenti e pendolari, che sono rimasti bloccati tra le stazioni di Santa Teresa di Riva e Letojanni nel messinese e di Giarre ed Alcantura nel catanese e che sono stati costretti a ricorrere ad altri mezzi di trasporto,

si chiede di sapere:

quale sia stata la dinamica dell'incidente e quali i motivi che lo hanno determinato;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare le eventuali responsabilità ed adottare tutte le misure necessarie per evitare che in futuro si ripetano incidenti ferroviari del genere che non solo sono rischiosissimi per l'incolumità fisica dei passeggeri, ma provocano gravi disagi a tutto il traffico ferroviario della zona in cui avvengono paralizzando intere stazioni.

(4-00123)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. - Nel mese di marzo 1996, come è noto, a causa delle persistenti ed intensissime precipitazioni atmosferiche, la linea Messina-Catania ha subito una lunga interruzione per frana nei costoni soprastanti la sede ferroviaria: ciò ha provocato il deragliamento di un convoglio merci in transito presso la galleria Capo Mazzarò.

Nell'incidente numerosi carri sono rimasti danneggiati. Detto materiale, inizialmente concentrato nella stazione di Taormina, è stato avviato alle sedi di riparazione (o di demolizione): durante l'operazione di smistamento il carro n. 31831812287-4 è deragliato sugli scambi di ingresso - lato Messina - della stazione di Taormina, per i forti squilibri strutturali causati dal movimento franoso.

Il deragliamento ha determinato ritardi di varia entità alla marcia dei treni: in particolare, è rimasta interrotta la linea dalle ore 10,45 alle ore 12,48.

L'incolumità fisica dei passeggeri non è stata mai posta a rischio in quanto i movimenti di manovra eseguiti nell'ambito della stazione sono stati predisposti in totale sicurezza rispetto al traffico dei treni ed in ambiti di servizio cui non accedono i passeggeri.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

BURLANDO

(9 agosto 1996)

GERMANÀ, D'ALÌ. - *Ai Ministri della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che l'isola di Salina ed altre isole minori delle Eolie non sono dotate di pronto soccorso attrezzato;

che l'ospedale più vicino, quello di Lipari, non è in grado per carenza di attrezzature e di personale di soddisfare le esigenze di un pronto intervento;

che per la situazione logistica delle isole l'unico mezzo valido per raggiungere in breve tempo la terraferma è l'elicottero;

che l'Assessorato regionale alla sanità ha deciso di bloccare il servizio di elisoccorso proponendo in alternativa l'intervento degli elicotteri della Prefettura, decisione da considerarsi a dir poco irragionevole dal momento che questi ultimi sono inidonei a garantire un immediato soccorso di pronto intervento;

che la stessa situazione è in atto per le isole Egadi;

che a conferma di quanto sostenuto è accaduto che un giovane di Levanzo, bisognoso di un rapido soccorso, è stato trasportato a Trapani con un aliscafo di linea in quanto il mezzo messo a disposizione dalla Prefettura, richiesto dalla guardia medica, è giunto sull'isola dopo più di tre ore;

che ogni taglio sulla spesa pubblica che mette a repentaglio la vita umana è inaccettabile in una società progredita,

si chiede di sapere dai Ministri in indirizzo se non ritengano necessario e improcrastinabile il ripristino del servizio di elisoccorso in modo che anche gli isolani vedano garantito il loro irrinunciabile diritto alla salute riconosciuto e tutelato dalla nostra Costituzione come fondamentale dell'individuo.

(4-00261)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno, sulla base degli elementi da esso inviati e di quelli pervenuti dalla competente regione siciliana attraverso quel commissariato dello Stato.

In tal modo risulta che a causa di difficoltà di natura tecnico-giuridica per il pagamento delle relative prestazioni è stato sospeso dal 5 marzo 1996, nell'ambito della regione siciliana, il servizio di emergenza con eliambulanza gestito dal Consorzio nazionale per l'emergenza e l'elisoccorso in base ad una convenzione con la stessa regione.

In merito al problema dell'elisoccorso nelle isole minori siciliane, sia la prefettura di Trapani sia quella di Messina si sono prontamente attivate nei confronti della competente amministrazione regionale affinché fossero da essa adottati i provvedimenti più idonei a ripristinare il servizio di emergenza.

In particolare, la prefettura di Messina ha organizzato una apposita riunione operativa al fine di esaminare gli aspetti, le caratteristiche e le difficoltà connessi agli interventi sanitari d'urgenza da effettuare in seguito alle emergenze che dovessero verificarsi nell'arcipelago eoliano.

All'incontro hanno preso parte rappresentanti delle Forze armate, della polizia, del comando dei vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria della provincia.

Nel corso della riunione sono state delineate le modalità operative da osservare in caso di richieste riguardanti l'intervento di velivoli militari per soccorsi sanitari d'urgenza.

In base agli accordi pattuiti, i sanitari inoltreranno richieste di soccorso solo in caso di effettiva necessità e correderanno tale richiesta con tutta la documentazione necessaria; essi si adopereranno, inoltre,

perchè un medico accompagni il paziente durante il trasferimento via aria sino al luogo di cura.

In particolare, considerato che il problema si pone soprattutto per i soccorsi nell'arcipelago eoliano, se il medico dichiara che il paziente versa in imminente pericolo di vita si inoltrerà la richiesta direttamente al comando di Marisicilia; invece, in caso di semplice emergenza, la richiesta sarà inoltrata al CIRM (Centro internazionale radio medico) che provvederà ad attivare il centro aereo per l'individuazione del mezzo deputato ad intervenire.

Dal canto suo, l'assessorato regionale alla sanità siciliano, in attesa di adottare provvedimenti per venire incontro alle esigenze di trasporto sanitario di emergenza nelle isole minori, chiedeva al Ministero dell'interno la disponibilità degli elicotteri dei vigili del fuoco.

Nella sua risposta al riguardo, la prefettura di Trapani precisava che il locale comando provinciale dei vigili del fuoco non dispone di mezzi aerei e che, comunque, quanto richiesto non rientra nei compiti attribuiti istituzionalmente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuati dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi), in base al quale il Corpo è chiamato a svolgere attività di prevenzione e di estinzione degli incendi e a fornire l'apporto di soccorsi tecnici in genere; pertanto ad esso non possono attribuirsi incombenze di trasporto sanitario.

Per quanto riguarda l'episodio occorso in data 18 marzo 1996 nell'isola di Levanzo (Egadi), la prefettura di Trapani ha riferito che, non appena pervenuta da parte della guardia medica di Levanzo la richiesta di trasporto all'«Ospedale civico Sant'Antonio» di Trapani, a mezzo velivolo in dotazione al SAR di Birgi, di un giovane che aveva subito un incidente sul molo dell'isola e che, pur non trovandosi in imminente pericolo di vita, presentava una frattura le cui caratteristiche ne sconsigliavano gli spostamenti, venivano immediatamente interessati il SAR di Birgi ed il Centro coordinamento soccorsi (CCS) di Martinafranca, ad esso sovraordinato, che offrivano la piena disponibilità ad effettuare il trasporto con l'elicottero.

A causa delle condizioni atmosferiche non favorevoli (e, in particolare, del forte vento su tutta l'isola) che rendevano particolarmente difficoltoso l'intervento di soccorso aereo, veniva interpellata anche la capitaneria di porto, per verificare la possibilità di dirottare a Levanzo il traghetto «Simone Martini».

Il comandante dell'imbarcazione escludeva, tuttavia, la possibilità dell'attracco a Levanzo a causa della forte risacca.

Dopo ulteriori tentativi di reperimento di un mezzo navale (tra cui la motovedetta in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria del carcere di Favignana), la capitaneria di porto riferiva di aver ottenuto la disponibilità dell'aliscafo «Mantegna» ad effettuare l'intervento di soccorso.

Il trasporto dell'infortunato all'«Ospedale civico Sant'Antonio» di Trapani avveniva, quindi, per l'intervento di un mezzo navale, che, ovviamente, risultava molto più lento di quello attuabile con l'elicottero, ma si deve considerare che, sebbene un velivolo militare fosse stato immediatamente messo a disposizione, le disagiate condizioni atmosferiche e l'eventualità di dover ricorrere al sistema del verricello

per issare a bordo il ferito avevano reso problematico e sconsigliabile l'impiego dell'elisoccorso.

Pertanto, in base al parere del sanitario di turno presso la guardia medica di Levanzo, che teneva sotto il controllo il ferito, la prefettura di Trapani provvedeva ad annullare la procedura per l'intervento dell'elicottero militare, sollecitando nel contempo la capitaneria di porto a far intervenire l'aliscafo, dal momento che appariva preferibile far attendere il ferito senza spostarlo piuttosto che esporlo al rischio di ulteriori eventi traumatici, dato che questi non versava, altresì, in imminente pericolo di vita.

Il Ministro della sanità

BINDI

(29 agosto 1996)

GIOVANELLI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che, in base al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 27 aprile 1993, è stato consentito il rilascio di autorizzazioni, senza vincoli e senza limiti, a quelle imprese di autotrasporto risultanti operanti e titolari di autorizzazioni speciali, precedentemente alla nuova disciplina della materia prevista dal decreto ministeriale n. 1244 del 18 novembre 1982, che non abbiano ottemperato all'obbligo, previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983, n. 574, della presentazione, entro il termine del 12 settembre 1983, della domanda per la conversione delle suddette autorizzazioni ;

che tale disposizione ha consentito il recupero di situazioni che altrimenti avrebbero comportato la cessazione dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore, in ragione di una inadempienza di carattere procedurale, tuttavia a condizione che permanessero le condizioni sostanziali per la prosecuzione dell'attività in questione;

che in tale circostanza, tuttavia, non è stato considerato il caso del trasferimento, a seguito di cessione del mezzo o dell'impresa, prassi assai diffusa nel settore, della titolarità dell'autorizzazione. In tale circostanza, infatti, essendo mutato il soggetto titolare dell'autorizzazione, questi si è venuto a trovare nella situazione di non poter usufruire di tale opportunità, non risultando autorizzato a presentare la domanda prevista dal comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale del 27 aprile 1993;

che si è venuta quindi a determinare una situazione di sostanziale disparità di trattamento dei medesimi titoli a seconda dell'identità dell'intestatario. A tal riguardo, nella seduta del 2 aprile 1995, il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, di cui all'articolo 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ha affrontato tale questione, ravvisando l'opportunità di suggerire al Ministro dei trasporti e della navigazione l'emanazione di un decreto ministeriale che integri le disposizioni del 1993, prevedendo e disciplinando anche i casi determinatisi a seguito di cessione di autorizzazioni speciali;

che la mancata emanazione di tali norme integrative comporta, allo scadere della validità delle autorizzazioni speciali, l'impossibilità di continuare ad utilizzare i mezzi per i quali era stata rilasciata l'autorizzazione, con evidenti e gravi effetti sull'operatività delle imprese interessate, che nel caso delle aziende monoveicolari si esplica nel totale blocco di ogni forma di attività e nella conseguente chiusura dell'impresa, si chiede di sapere se si intenda porre fine ad una situazione - quella sopra descritta - forse circoscritta ma sicuramente ingiusta e ingiustificata, tanto più che una disposizione in tal senso sembra sia allo studio della direzione della motorizzazione civile.

(4-00149)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. - In ordine al quesito posto dall'onorevole interrogante concernente l'opportunità di integrare le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 27 aprile 1993, per consentire agli autotrasportatori la sanatoria e la conversione di autorizzazioni speciali rilasciate prima del 1982, si riferisce che la competente Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sta provvedendo alla stesura di apposito decreto la cui emanazione è stata formalmente richiesta alla Direzione stessa dal comitato centrale dell'albo.

All'atto della predisposizione di tale decreto sono, tuttavia, sorte talune problematiche circa:

la concessione di sanatoria alle sole imprese che allo stato attuale abbiano conservato materialmente il veicolo sul quale insisteva l'autorizzazione speciale;

la data dalla quale deve essere in disponibilità il veicolo autorizzato;

le molte autorizzazioni già revocate.

Al momento sono, pertanto, in corso gli opportuni approfondimenti sui vari aspetti della questione.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

(9 agosto 1996)

GUERZONI. - *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* - Posto che a seguito dell'attivazione della procura militare di Verona i carabinieri di Bolzano, in collaborazione con l'Interpol, come reso pubblico da notizie di stampa, avrebbero individuato il comandante e il vice comandante responsabili prima del campo di concentramento per prigionieri politici e razziali, anche stranieri, oltre che per civili e militari italiani, ubicato a Fossoli di Carpi (Modena), e poi del *lager* di Bolzano, rispettivamente nei signori, già appartenenti alle SS, tenente Friedrich Karl Tito, di 85 anni, attualmente residente a Badmeiniberg Horn - Westfalia (Repubblica federale di Germania), e maresciallo Hans Haage, di 90 anni, residente a Badebbach - Baviera (Repubblica federale di Germania), entrambi pensionati;

tenuto conto che nel campo di Fossoli - allestito sui resti di una tendopoli in cui furono raccolti prigionieri militari inglesi già catturati in Africa - operativo dal settembre 1943, si reputa siano transitate verso i *lager* nazisti - per troppi un viaggio senza ritorno - oltre 5.000 persone, tra le quali lo scrittore Primo Levi e l'intellettuale cattolico carpigliano Odoardo Focherini - morto di stenti nei *lager* nazisti e per il quale è in corso il processo di beatificazione - private della libertà, in condizioni sanitarie e alloggiative miserrime ed offensive della dignità umana e spesso sottoposte a violenze fisiche e psicologiche non di rado sfociate in sevizie, sparizioni e omicidi;

avuto riferimento al fatto che, dopo decenni di misteri e oscurità irrisolte, la notizia dell'individuazione dei responsabili del campo di Fossoli ha riacceso domande di verità e giustizia, anzitutto in tanti superstiti e famigliari ed anche nelle associazioni dell'antifascismo e in storici e studiosi italiani e stranieri, e ciò con riferimento particolare all'orrenda strage del poligono di tiro di Cibeno, presso Fossoli, compiuta il 12 luglio 1944, nella quale, ad opera di un plotone di esecuzione che si reputa fosse comandato dal tenente delle SS Tito, hanno trovato la morte ben 67 prigionieri, tutti del «settore politico» di Fossoli, tra i quali eminenti personalità di associazioni cattoliche e laici dirigenti della Resistenza, quali Leopoldo Gasparotto del Partito d'azione, e alti ufficiali dell'Esercito e della Marina;

ricordato che su questa strage compiuta nella massima segretezza mai è stata fatta chiarezza a proposito di chi l'avesse ordinata e compilato la lista oltre che sul fatto che essa sia stata decisa per rappresaglia per azioni di guerra dei GAP di Genova, come accreditato dagli interessati, o invece si sia trattato di una azione mirata, ordinata ad altissimo livello, forse a Berlino, per colpire segnatamente ambienti politici e culturali significativi del centro-nord dell'Italia per la loro decisione di partecipare con ruoli decisivi alla Resistenza;

con doverosa attenzione alla richiesta di far luce su tutto quanto accaduto nel campo di Fossoli, alla necessità di verità e giustizia, e per poter finalmente compiere una puntuale ricostruzione del processo storico, politico e militare con riferimento all'azione nazista contro la Resistenza in Italia, come proposto di recente, oltre che dalla Fondazione per il memoriale di Fossoli, dallo stesso sindaco di Carpi che a tal fine si è rivolto con un suo appello al Presidente della Repubblica e alla magistratura militare e civile,

si chiede di sapere:

se l'inchiesta aperta dalla magistratura militare di Verona, che ha portato all'individuazione dei responsabili del *lager* di Bolzano, sia limitata a chiarire i fatti e le responsabilità che colà si sono determinati o riguardi invece anche quanto accaduto nel campo di Fossoli, posto che ne avevano la responsabilità quelle stesse due persone e considerando che la magistratura militare competente per Fossoli è quella di La Spezia;

con riferimento alla notizia che l'ex tenente delle SS signor Tito avrebbe subito alla fine della guerra processi e scontato 7 anni di pena in Italia, se tali processi e sentenze si riferiscano anche a comportamenti, decisioni ed azioni compiuti dalla stessa persona allorchè essa era responsabile del campo di Fossoli;

per quali ragioni i signori Tito e Haage abbiano potuto soggiornare in Italia, come sembra accaduto in ripetute occasioni negli ultimi 30 anni, senza contestazioni da parte delle autorità italiane;

se il Ministero della difesa, l'Esercito e la Marina, anche con riferimento al fatto che nella strage di Cibeno furono passati per le armi alti ufficiali delle due Armi e dirigenti della Resistenza, non reputino doveroso attivarsi per la più doverosa collaborazione verso la magistratura che conduce l'indagine e con altre iniziative appropriate ed efficaci ponendo a disposizione tutti i documenti in loro possesso riguardanti il campo di Fossoli anche con specifico riferimento all'indagine promossa nel dopoguerra dalla procura militare di Bologna i cui esiti risultano sconosciuti anche agli studiosi.

(4-00477)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - In merito ai quesiti formulati dall'onorevole interrogante, si fa presente quanto segue.

La procura militare di Verona ha comunicato di aver iniziato in data 15 dicembre 1994 le indagini preliminari sui crimini di guerra consumati dal luglio 1944 all'aprile 1945 nel *lager* di Bolzano, dopo la chiusura di quello di Fossoli di Carpi (Modena), a carico di «ignoti militari tedeschi», in seguito alla ricezione di atti trasmessi dalla procura generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello di Roma.

In data 3 giugno 1996 la suddetta procura militare di Verona ha iscritto per «concorso in violenza con omicidio contro privati e violenza contro prigionieri di guerra continuata» (articoli 81, comma 2, e 110 del codice penale; 13, 185 e 211 del codice penale militare di guerra), nell'apposito registro delle notizie di reato, i nomi di Tito Karl, tenente delle SS, e Haage Hans, maresciallo delle SS, rispettivamente comandante e vice-comandante del *lager* di Bolzano.

In data 10 giugno 1996 si è spontaneamente presentato in tale ufficio giudiziario il signor Demos Malavasi, sindaco di Carpi, per consegnare materiale storico ed anagrafico riguardante le uccisioni commesse nel *lager* di Fossoli, ad opera o comunque con il consenso, a quanto sembra, dei medesimi Tito ed Haage. Gli atti sono stati esaminati e trasmessi alla procura militare di La Spezia, territorialmente competente.

La procura militare di La Spezia ha informato anche di aver interessato la procura militare di Roma al fine di «acquisire informazioni circa i centri e gli istituti posti anche al di fuori dei confini nazionali, in grado di fornire dati circa i militari tedeschi impegnati in Italia durante l'ultimo conflitto mondiale e per conoscere le forze di polizia che, pur avendo già svolto indagini in proposito, abbiano maturato una maggiore esperienza nella ricerca degli autori dei crimini di guerra».

La procura generale militare presso la corte militare di appello di Roma ha comunicato che le due procure di Verona e La Spezia, ex articolo 371 del codice di procedura penale, stanno svolgendo in collegamento le indagini preliminari in ordine ai delitti di violenza con omicidi (articolo 185 del codice penale militare di guerra) e di violenza ai prigionieri (articolo 211 del codice penale militare di guerra).

La procura generale militare presso la corte militare di appello ha comunicato anche che ricerche esperite presso le case di reclusione di Ancona ed Ascoli (in seguito a notizie di stampa in proposito) non hanno permesso finora di accertare una detenzione di Tito in quelle carceri. Analogo risultato negativo ha avuto una corrispondente ricerca effettuata presso il casellario centrale e presso il centro elaborazione dati dell'amministrazione penitenziaria. Va tuttavia precisato che le iscrizioni nel casellario, trascorsi ottanta anni dalla nascita della persona medesima, vengono eliminate (Tito ha oggi 85 anni ed Haage 91). Per quanto riguarda il centro elaborazione dati, va precisato che l'archivio comprende dati a partire dall'anno 1970.

Ulteriori e laboriose ricerche condotte da questo Dicastero hanno permesso di evidenziare che sin dal 15 ottobre 1945 il Ministro della guerra aveva disposto la promozione di un'azione penale «contro l'Untersturmfuhrer Tito, comandante del campo di concentramento di Fossoli (provincia di Modena) e degli Oberscharfuhrer Hans Haage e Koenig, vice comandanti del campo stesso, e contro gli altri responsabili per il reato previsto dagli articoli 185, comma 2, e 211 del codice penale militare di guerra e per gli altri reati che dovessero emergere nel corso del procedimento». Già il 12 giugno 1945 al Ministero degli esteri era pervenuta una denuncia circostanziata da parte di un internato nel campo di Fossoli, riuscito a fuggire dal treno in corsa che doveva deportarlo in Germania. Nella denuncia si parlava dell'uccisione di «65 patrioti avvenuta il 13 luglio 1944 (fra cui generali, altri ufficiali superiori, avvocati, partigiani, eccetera)», dell'uccisione di Leopoldo Gasparotto, avvenuta nel giugno 1944, e si attribuivano le responsabilità al comandante Tito e ai vicecomandanti Haage e Koenig. In un appunto della nota del Ministero degli esteri si riferisce che, secondo dichiarazioni fatte da una dozzina di internati del campo di Gries (Bolzano), liberati il 29 aprile 1945, risulta che Tito, Haage e Koenig si trovavano all'epoca prigionieri degli alleati a Bolzano o Merano.

Il 27 dicembre 1945 il procuratore militare del Regno presso il tribunale militare territoriale di guerra di Bologna, maggiore generale Raffaele Del Rio, disponeva il procedimento penale contro i suddetti responsabili del campo di Fossoli.

Il 2 gennaio 1946 il viceprocuratore militare di Bologna, maggiore Toffoletti, dava l'avvio alla ricerca degli imputati e dei testimoni, con varie richieste ai comandi dei carabinieri e ai comitati di liberazione.

Dal rapporto dei carabinieri di Carpi (9 gennaio 1946) si apprende una prima ricostruzione della storia del campo di Fossoli. Questo era stato costruito dalle autorità italiane nel luglio 1942 per prigionieri inglesi. Il 22 settembre 1943 tutti i prigionieri (circa 6.000), nonchè i militari italiani costituenti il presidio che forniva la guardia, furono deportati in Germania ed il campo rimase abbandonato. Nel dicembre successivo fu riorganizzato dalle «autorità repubblicane» italiane per raccogliere ebrei ed antifascisti, ma nel febbraio 1944 la direzione del campo fu assunta dalle autorità militari tedesche, che sotto la vigilanza dei repubblicani lasciarono solo un'ala del campo detta «campo vecchio» il quale accoglieva un limitato numero d'internati «di poca importanza». Il «campo nuovo» diretto dai tedeschi accoglieva invece migliaia di internati che a scaglioni di circa 500 venivano poi deportati in Germania. Il

campo fu definitivamente sciolto all'inizio di agosto 1944, ma continuò a funzionare come centro di smistamento fino al novembre successivo. (...) «Si venne a conoscenza che era stato ucciso il figlio di S.E. il ministro Gasparotto, pare in seguito ad ordine venuto da Milano, ed un ebreo perchè essendo malato si rifiutava di lavorare: fu anche bastonato a sangue l'ebreo Levi, non meglio indicato. L'11 luglio 1944 un sottufficiale tedesco si presentò al campo di concentramento durante l'ora dell'adunata degli internati e con un elenco alla mano chiamò fuori dalle file 70 persone, informandole che il mattino successivo sarebbero partite per la Germania. I predetti furono ricoverati in una baracca, separati dagli altri internati, e alle quattro del mattino successivo furono fatti salire su tre autocarri che partirono alla distanza di circa mezz'ora l'uno dall'altro. Era stato loro detto che sarebbero andati fino al Brennero con gli autocarri, ma poichè non era stato consentito loro di portare bagagli cominciarono a sospettare che anzichè di trasferimento si trattasse di cosa più grave. Condotti al poligono del tiro a segno di Carpi, un capitano tedesco, a mezzo di un interprete, disse loro che in segno di rappresaglia per l'uccisione di 7 tedeschi avvenuta a Genova dovevano essere fucilati 70 internati per ordine del comando supremo germanico. L'esecuzione dei patrioti avvenne in tre tempi: il primo gruppo comprendeva 25 internati, il secondo pure 25, ma 2 riuscirono a scappare. Un capitano dell'esercito italiano, del quale non si conosce il nome, all'improvviso saltò addosso al capitano tedesco e con un pugno lo atterrò. Tale Fasoli imitò l'ufficiale italiano assalendo il soldato tedesco che avrebbe dovuto ucciderlo. Nella colluttazione che nacque, tanto l'ufficiale quanto il Fasoli riuscirono a dileguarsi. Gli altri 23 vennero invece uccisi e così quelli del terzo gruppo, composto di 20 persone. L'enorme massacro suscitò grande impressione ed esecrazione. Gli sgherri tedeschi non permisero nemmeno a S.E. il vescovo di Carpi, monsignor Della Zuanna, di avvicinarsi al poligono per implorare la grazia o, almeno, assolvere il suo divino ministero. L'esecuzione dei martiri pare sia stata eseguita da un gruppo di 10-12 soldati tedeschi».

L'11 luglio 1946 la procura militare di Bologna comunicava alla procura generale di Roma che l'istruttoria poteva dirsi completa e che erano stati escussi 50 testimoni. Faceva i nomi dei responsabili e degli aiutanti del campo - Tito, Haage, Koenig, Rikoff, Peskosta, Gutweniger, Hobben più 10 ucraini definiti «aguzzini di bassa forza» coadiuvati da militari italiani (circa 15) tra i quali un maresciallo dei bersaglieri e 3 o 4 agenti di polizia, che non è stato possibile identificare - e concludeva pregando l'ufficio generale di interessare il comando militare alleato perchè volesse mettere a disposizione della giustizia e tradurre alle carceri militari di Bologna il tenente Tito, i marescialli Haage, Rikoff, Koenig ed il caporale Gutweniger.

All'accelerazione del procedimento risultava particolarmente interessato il ministro Gasparotto, alla ricerca degli assassini di suo figlio.

Il 7 agosto 1946 da una nota riservata dell'ufficio informazioni dello Stato maggiore dell'Esercito si apprendeva che il comando alleato aveva fatto sapere che il tenente Tito era ricercato dal capo legale del teatro d'operazioni per l'interrogazione connessa con atrocità. «Non è necessario che egli venga passato sotto custodia alleata - diceva il comando alleato - ma si deve mettere al corrente il procuratore del tribunale milita-

re di Bologna che il Tito non sia giustiziato, condannato o rilasciato senza avere prima interpellato questo comando».

Il 18 gennaio 1947 la procura di Bologna ribadiva di voler interrogare gli imputati, che avrebbero dovuto essere in potere delle autorità alleate: nessun imputato risultava a disposizione e si ignorava dove si trovassero.

Il 17 febbraio 1947 veniva tradotto in carcere a Firenze il maresciallo delle SS Rabanzer, il cui nome era stato da alcuni testimoni collegato all'assassinio di Gasparotto.

Il 19 febbraio 1947 era il procuratore militare generale, U. Borsari, a sollecitare il Deputy judge advocate general G.H.Q. Central Mediterranean Forces (ufficiale dei carabinieri di collegamento) a Padova affinché disponesse la traduzione dei criminali di guerra Tito, eccetera, che «risultano prigionieri delle autorità alleate e sembra siano stati internati, sin dal maggio 1945, in uno dei campi di concentramento di Bolzano o di Merano». Comunicava, inoltre, di aver già avanzato analoga richiesta il 30 luglio 1946 alla Commissione delle Nazioni Unite, tramite il Ministero degli esteri. La richiesta rimaneva inevasa.

Il 12 marzo 1947 la procura generale faceva sapere che la sezione italiana di collegamento con le truppe americane in Germania (Francoforte sul Meno) aveva segnalato di aver richiesto al governo militare della zona d'occupazione americana l'estradizione di Tito, Haage, Rikoff, Koenig e Gutweniger.

Il 7 luglio 1947 la procura generale chiedeva alla sezione italiana a Francoforte se l'estradizione fosse stata concessa.

Il 6 agosto 1947 il maggiore ufficiale inglese di collegamento informava la procura generale che Karl Tito era stato trasferito dalle autorità americane a quelle olandesi come criminale di guerra e che si stava provvedendo affinché venisse estradato e posto a disposizione della procura italiana. Nessuno degli altri ricercati si trovava in stato di detenzione.

Il 24 settembre 1947 il consolato d'Italia a Bad Salzflén comunicava che per ottenere l'estradizione di Tito era necessario corredare la domanda di estradizione delle relative testimonianze. Le testimonianze venivano allegate il 29 settembre.

Il 18 ottobre 1948 la procura militare di Bologna emetteva un mandato di cattura contro:

- il tenente Tito Karl;
- il maresciallo Hans Haage;
- il maresciallo Rikoff;
- il maresciallo Koenig

ed altri non meglio identificati per l'eccidio di 67 internati nel campo di concentramento di Fossoli, per il concorso nell'assassinio di Leopoldo Gasparotto ed altri 3 internati non identificati, nonché per numerose violenze e sevizie a danno dei prigionieri militari e civili.

Il 6 luglio 1949 il consolato d'Italia ad Amburgo comunicava che le autorità britanniche di occupazione, alle quali era stata inoltrata domanda di estradizione di Karl Tito, avevano risposto che le prove fornite non bastavano a giustificare un mandato di cattura. Era

necessario fornire prove più precise, soprattutto sapere se qualcuno dei testimoni a carico aveva identificato Tito da fotografie.

Il 28 luglio 1949 le foto venivano richieste alle autorità britanniche che il 10 ottobre non avevano ancora risposto, mentre contemporaneamente ed in via riservata i magistrati italiani che indagavano sull'eccidio di Fossoli venivano a conoscenza del fatto che l'ufficiale olandese della sezione criminali di guerra della zona di Amburgo aveva informato il consolato d'Italia di avere, anche lui, inoltrato domanda di arresto ed estradizione per Tito per i delitti commessi dal medesimo in Olanda. L'ufficiale aveva altresì fatto sapere che le autorità olandesi erano disposte ad accogliere eventuali richieste italiane nei riguardi del Tito per quanto concerneva i delitti da lui eventualmente commessi a danno di italiani.

Dopo ulteriori insistenze, nel novembre 1949 le autorità britanniche trasmettevano 3 foto del Tito in borghese, che veniva riconosciuto da 9 testimoni. Tutta la documentazione veniva allegata alla domanda di estradizione.

Il 20 novembre 1953 il Ministero degli esteri olandese comunicava che il criminale di guerra Karl Tito era stato condannato il 25 maggio 1951 a Utrecht a 6 anni di carcere, con la detrazione della carcerazione già scontata, e, alla stessa data, per giudizio dello stesso tribunale, a un anno di prigione per essersi reso colpevole, a più riprese, durante la guerra e al servizio del nemico di crimini di guerra o d'un crimine contro l'umanità. Per l'applicazione dell'articolo 15 del codice penale il 30 marzo 1953 Tito era stato ricondotto in Germania. Segue l'indirizzo. A proposito della condanna comminata al Tito dal tribunale di Utrecht, si segnalava che la procura militare di Verona aveva comunicato di aver acquisito, sia pure nell'ambito di accertamenti disposti in altro procedimento relativo a crimini di guerra, un incartamento dell'ufficio centrale delle amministrazioni regionali di giustizia di Ludwisburg ed in parte relativo alla persona di Karl Tito. Da tali atti risultava che il predetto era stato condannato dal tribunale di Utrecht il 24 maggio 1950. Non venivano specificati i fatti per cui era stata pronunciata la sentenza di condanna nè la durata e la eventuale espiazione della pena inflitta. In tali atti figurava riferimento ad una nota del Ministero degli esteri italiano in data 9 marzo 1965 in cui si menzionava un procedimento promosso nei confronti del Tito in Italia e relativo all'uccisione di 71 internati del campo di concentramento di Carpi di Fossoli. La procura militare di Verona aveva comunicato anche di essere in attesa della traduzione dei predetti atti, poichè pervenuti in lingua tedesca.

Il 10 giugno 1954 il giudice istruttore del tribunale militare di Bologna, capitano G M Mario Segalla emetteva un nuovo mandato di cattura contro Tito, Haage, Rikoff, Koenig e Costantino Seifer. Tito era imputato di aver provocato la morte dell'internato Leopoldo Gasparotto nel giugno del 1944, la morte di altri 3 internati non identificati e la morte di altri 67 internati trucidati nel luglio 1944 al poligono di tiro a segno del territorio di Carpi, con le aggravanti, tra l'altro, di aver agito con crudeltà verso le vittime per futili motivi; gli altri, tra cui i marescialli Haage e Koenig, vicecomandanti del campo, di concorso nel reato ascritto a Tito. Nel mandato di cattura si faceva riferimento all'indirizzo di Tito in Germania.

Il 13 ottobre 1954 la procura militare di Bologna avanzava circostanziata richiesta di estradizione nei confronti di Tito per l'uccisione di Leopoldo Gasparotto, dirigente del Partito d'azione, prelevato dal campo di Fossoli e giustiziato con una raffica di mitra alla schiena poco dopo; per l'uccisione, con un colpo di rivoltella alla nuca, di un internato italiano di razza ebraica, probabilmente di nome Spizzichino, assassinato dal maresciallo Rikoff perchè non rispondeva all'appello o avanzava lentamente verso il luogo di chiamata; per l'uccisione di un internato politico non identificato, bastonato a sangue perchè aveva tentato di raggiungere l'adiacente baracca del campo occupata dai militari italiani e deceduto 2 giorni dopo; per l'eccidio di 67 o 68 internati del campo di Fossoli. Le vittime designate - sempre secondo la richiesta di estradizione - (il primo elenco era di 71, ma quasi subito un nominativo fu tolto e 2, Jenina e Fasoli, riuscirono a fuggire dopo aver aggredito un capitano tedesco ed un altro internato, Olivelli, riuscì a salvarsi) furono trasferite il 12 luglio 1944 al poligono di tiro e furono fucilate in 3 gruppi a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro, a titolo di rappresaglia per l'uccisione di 7 militari tedeschi avvenuta in Liguria.

Il 17 novembre 1954 la richiesta di estradizione avanzata dalla procura militare di Bologna veniva respinta dal Ministero di grazia e giustizia, che concordava con il parere espresso dalla procura generale presso il tribunale supremo militare di Roma. Nella risposta si precisava che vi era «impossibilità di richiedere in estradizione al governo germanico il nominato in oggetto in quanto lo stesso è cittadino tedesco ed i fatti delittuosi a lui addebitati sembrano rivestire carattere politico».

Il 26 gennaio 1959 il viceprocuratore militare di Bologna, Attilio Grossi, chiedeva che il giudice istruttore, con ordinanza, dichiarasse non conseguibile la certa identificazione degli imputati e disponesse la sospensione dell'istruttoria in corso.

Lo stesso giorno, il giudice istruttore maggiore GM Mario Segalla, ordinava la sospensione dell'istruttoria nel procedimento penale contro Tito Karl, Haage Hans, Rikoff Otto, Koenig Giuseppe, Mayer Alberto e Seifer Costantino, ritenuto «che allo stato attuale degli atti non può pervenirsi ad una utile conclusione dell'istruttoria in corso, di cui elementare presupposto è il fisico e comunque inequivoco riconoscimento degli imputati; quando, come nel caso in esame, si tratta di fatti molto lontani nel tempo e di imputati che mai sono stati presenti ad alcun atto istruttorio; che allo stato essa identificazione si è fondata e per il solo Karl Tito su fotografie in borghese (...); che per gli altri 5 imputati - le cui generalità sono state faticosamente ricostruite attraverso non facile corrispondenza con le varie commissioni alleate di controllo e senza possibilità di ulteriori riscontri - non è stato possibile reperire neppure fotografie; che, in tali condizioni, non sarebbe possibile la costituzione del rapporto processuale (sarebbe nullo anche il relativo decreto di irreperibilità) e non può quindi procedersi a giudizio nei confronti di imputati non presenti e che non siano stati con assoluta certezza individuati (in tal senso Cassazione, sezioni penali unite 4 maggio 1946) (...) conviene per ora, e sino al momento in cui le necessarie condizioni verranno a verificarsi, procedere alla temporanea sospensione dell'istruttoria, in analogia ai criteri di cui agli articoli 81 e 84 del codice di procedura penale, non essendo materialmente possibili ulteriori accertamenti nelle

forme e nei modi di cui agli articoli 630 e 631 del codice di procedura penale, ovvero l'assunzione di perizie (articolo 314 del codice di procedura penale) o altri mezzi di prova».

Il 14 gennaio 1960 il procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare, Enrico Santacroce, disponeva l'archiviazione provvisoria del procedimento.

L'attuale procuratore militare di Verona, Bartolomeo Costantini, aveva precisato, in proposito, che il procedimento pendente presso la procura da lui diretta costituiva la logica prosecuzione dell'indicato procedimento, atteso che la provvisoria archiviazione del medesimo non era apparsa integrare un rituale e definitivo evento conclusivo.

Dai documenti reperiti e visionati, dunque, nessun elemento faceva ritenere che Tito ed Haage siano stati processati in Italia nè per l'eccidio di Fossoli nè per altro; al contrario, tutto lasciava ritenere di poterlo escludere.

Allo stato attuale delle ricerche si deve ritenere che per la strage di Fossoli nessuno è stato condannato. Dalla ricerca condotta è risultato che Mayer Alberto, di nazionalità ucraina, presente nel campo di Fossoli con compiti di bassa manovalanza, è stato arrestato ed incarcerato a Bolzano dall'agosto 1945, dove risultava trovarsi ancora nel gennaio 1947; interrogato a Bologna, nell'ambito delle indagini sul campo di Fossoli, veniva scarcerato l'8 agosto 1947 «essendo venuti a mancare a suo carico indizi sufficienti in ordine all'imputazione».

Per collaborazionismo - e non per la strage di Fossoli - risulta processato e condannato un residente di Merano, Carlo Gutweniger, presente nel campo di Fossoli come interprete e qua e là indicato come correo della strage. Gutweniger veniva arrestato nel '45 dagli alleati e rinchiuso a Rimini da dove scappava; veniva quindi processato in contumacia e condannato a 12 anni per collaborazionismo dalla procura militare di Bolzano il 13 dicembre 1946. Sembra che 5 anni gli venissero condonati e che per 3 anni sia stato sottoposto a libertà vigilata. Si sa che nel 1954 risulta in libertà.

Fin qui quanto codesto Dicastero ha potuto finora accertare su tutta la vicenda relativa alla strage di Fossoli e, in particolare, sul pregresso procedimento condotto dalla procura militare di Bologna. Circa il quesito relativo alla presenza in Italia di Tito ed Haage, nulla di preciso risulta in proposito.

Per completezza si segnala che la procura militare di Verona ha informato che in una deposizione risalente all'anno 1947 si riferisce che il tenente Tito sarebbe stato arrestato a Bologna nel 1946, mentre in un'altra, sempre dello stesso periodo, si riferiva che il predetto sarebbe stato arrestato a Colle Isarco (Bolzano), assieme al generale Wolf.

La procura militare di Verona ha fornito, con nota del 7 agosto, ulteriori elementi circa Haage e precisamente che nel corso delle indagini ha avuto modo di accertare che la procura militare di Verona in data 29 gennaio 1947 aveva iniziato un procedimento nei confronti di un non meglio generalizzato Haage e di Hilde Lechert in ordine a maltrattamenti, sevizie e violenze con omicidio commessi presso il campo di concentramento di Bolzano. In data 22 marzo 1947 la predetta procura aveva emesso ordine di cattura nei confronti del maresciallo Haage. In data 2 aprile 1948 veniva emessa richiesta di decreto di citazione a giudizio

nei confronti di Haage e Hilde Lechert, non meglio generalizzati. Il 24 marzo 1949 la stessa procura richiedeva al presidente del tribunale militare in sede di dichiarare la nullità della richiesta di citazione a giudizio per indeterminatezza delle persone nei cui confronti era stato emesso l'ordine di cattura. Avendo il citato presidente dichiarato la nullità della richiesta di citazione a giudizio e restituito gli atti al pubblico ministero, questo in data 5 aprile 1949 chiese al giudice istruttore in sede di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato. Nella stessa data il giudice decise come da richiesta. Conseguiva da tale sentenza la sopravvenuta inefficacia dell'ordine di cattura emesso nei confronti di Haage; di ciò venne data comunicazione agli organi di polizia con nota in data 15 luglio 1964 della procura militare di Verona.

Null'altro, al momento, è stato possibile accertare. Si ricorda, inoltre, che sulle vicende dei campi di Fossoli e Bolzano sono in corso procedimenti avviati dalle procure militari di Verona e di La Spezia dei quali si auspica una rapida e positiva conclusione. Il Governo e questo Ministero in particolare confermano la massima collaborazione con le autorità giudiziarie per l'accertamento della verità e delle responsabilità.

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

(8 agosto 1996)

LORETO. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* - Premesso:

che il paesaggio rurale della Puglia è caratterizzato e tipizzato dall'esistenza di muri a secco che delimitano le strade rurali e le diverse unità poderali;

che tali manufatti rappresentano, insieme ai trulli e alle masserie, le emergenze storico-culturali più evidenti della civiltà contadina pugliese;

che per ignoranza ed insipienza amministrativa tali beni non sempre sono stati e sono tutelati dagli strumenti urbanistici vigenti;

che nelle ultime settimane nell'agro del comune di Mattola (Taranto) si sta manifestando una impropria affezione per questi muretti, che di notte vengono asportati in maniera massiccia e trasportati in altre parti del paese per «arredare», stando alle voci circolanti, tenute rurali e ville,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per frenare e bloccare il depauperamento di un paesaggio rurale così tipico e rappresentativo della civiltà contadina pugliese.

(4-00269)

(24 maggio 1996)

RISPOSTA. - Si condivide quanto rappresentato dall'onorevole interrogante riguardo al rilevante valore ambientale che rivestono i muri a secco di recinzione poderale nel paesaggio pugliese.

In ragione di ciò è prassi della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, in sede di valutazione dei piani regolatori generali trasmessi dalle amministrazioni comunali per l'esame di competenza, rimarcare l'opportunità di sottoporre a specifica disciplina di tutela detti manufatti, rilevando la spiccata valenza connotativa degli stessi in un siffatto contesto rurale fortemente antropizzato.

In particolare, nelle aree sottoposte a tutela ai sensi delle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985, quali appunto l'agro di Mottola cui si fa esplicito riferimento nel testo dell'interrogazione, la soprintendenza ha sempre posto l'accento, nella valutazione delle pratiche riguardanti detti siti, sulla necessità della conservazione di muri a secco, prescrivendone anche l'integrazione ed il ripristino.

Quanto al fenomeno di asportazione furtiva dei suddetti manufatti, non risulta agli atti della soprintendenza alcuna denuncia o segnalazione.

La soprintendenza, comunque, provvederà ad invitare il comune di Mottola ad una più attenta vigilanza al riguardo.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(8 agosto 1996)

LORETO. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che con comunicazione del provveditore agli studi di Taranto, pervenuta l'11 marzo 1996 alla scuola elementare di Marina di Ginosa, da cui dipende anche quella di Castellaneta Marina, si chiedeva alla stessa di esprimere parere sulla proposta di «verticalizzazione» e cioè di accorpamento delle scuole materna, elementare e media sotto l'unica direzione del preside della scuola media;

che la suddetta comunicazione precisava che, in mancanza di parere favorevole sulla proposta di «verticalizzazione», la scuola elementare di Marina di Ginosa sarebbe stata accorpata a quella di Ginosa, che dista oltre 20 chilometri, e quella di Castellaneta Marina a quella di Castellaneta;

che il suddetto parere doveva essere dato entro tre giorni;

che tale affrettata procedura, messa in atto solo per Marina di Ginosa, in quanto per le altre realtà scolastiche interessate alla razionalizzazione della rete scolastica le consultazioni sono iniziate mesi prima, ha prodotto un parere favorevole alla «verticalizzazione», sicuramente condizionato da tante considerazioni e valutazioni estranee e distanti dalla necessità di tutelare l'interesse pubblico;

considerato:

che la scuola media di Marina di Ginosa è normodimensionata, per cui non ha bisogno di ulteriori aggregazioni per sopravvivere;

che la scuola elementare di Marina di Ginosa è sottodimensionata solo di qualche posto in riferimento all'organico di diritto, mentre è nella norma per quanto attiene l'organico di fatto;

che in riferimento alla circolare ministeriale n. 187 del 15 maggio 1996 non sono previsti tagli per la provincia di Taranto nella scuola elementare negli anni scolastici 1996-97 e 1997-98;

che la scuola elementare di Marina di Ginosa aggrega anche le classi della scuola elementare di Castellaneta Marina, distante appena 7 chilometri da Marina di Ginosa contro i 20 chilometri di distanza da Castellaneta;

che il direttore didattico di Marina di Ginosa va in pensione tra due anni e che la predetta circolare ministeriale invita a tener conto anche di tali situazioni;

ritenuto:

che i bisogni reali del territorio marinese possano ricevere risposte più organiche ed incisive da due diverse strategie di intervento formativo che solo due diverse autorità scolastiche (preside e direttore didattico) possono assicurare;

che non esistano, inoltre, le condizioni formali e sostanziali per l'approvazione del progetto di sperimentazione (necessario per la verticalizzazione sperimentale), in quanto il medesimo progetto è stato imposto dall'esterno e non è stato presentato ai docenti se non nella seduta del collegio dell'8 giugno;

che tale progetto non è stato preceduto da alcun incontro tra gli operatori delle due scuole coinvolte nella verticalizzazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno bloccare tale proposta di accorpamento di diverse realtà scolastiche esistenti in Marina di Ginosa;

se non si ritenga di confermare per i prossimi anni scolastici la situazione esistente, per le considerazioni formulate in premessa.

(4-00798)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Taranto, per l'anno scolastico 1996-97, è stata disposta la soppressione del secondo circolo didattico di Marina di Ginosa con conseguente aggregazione dei due plessi, Marina di Ginosa e Castellaneta Marina, rispettivamente al primo circolo didattico di Ginosa e a quello di Castellaneta.

Tale decisione è stata adottata in alternativa alla proposta di «verticalizzazione» del circolo in parola con la locale scuola media «R. Leone» (presentata, in via prioritaria, dal provveditore agli studi), non accoglibile a seguito della mancata, indispensabile approvazione, da parte del collegio dei docenti del circolo, del relativo progetto.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)

LORETO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che con la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (articolo 1, commi 27 e 28), sono stati previsti corsi abilitanti per i supplenti inclusi nelle graduatorie provinciali che abbiano prestato servizio nelle scuole pubbliche e private regolarmente riconosciute;

considerato:

che considerevole è il numero dei docenti precari nella scuola italiana che attendono di poter avere la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento;

che molti di essi risultano essere in tale situazione da diversi anni scolastici, occupando di fatto la stessa cattedra con nomina del provveditore fino al 31 agosto di ogni anno scolastico;

che molti docenti precari hanno superato il quarantesimo anno di età e che quindi sarebbero automaticamente esclusi da un eventuale concorso per titoli ed esami,

l'interrogante chiede di sapere quali motivi abbiano finora impedito l'applicazione dell'articolo 1, commi 27 e 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevedeva l'avvio dei corsi abilitanti all'insegnamento entro il termine di 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

(4-01349)

(23 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla richiesta formulata con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che i motivi del mancato avvio dei corsi abilitanti contemplati dall'articolo 1 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 sono da ricercare, com'è noto, nella disposizione contenuta nell'articolo 3 (comma 5) del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996 (recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) la quale ha fatto venir meno la copertura finanziaria prevista per l'istituzione dei corsi in parola nell'anno 1996.

Si aggiunge, ad ogni modo, che allo scopo di venire incontro alle attese dei docenti precari si procederà, non appena possibile, ad indire i concorsi per titoli ed esami che hanno, com'è noto, anche valore abilitante e che con provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 luglio 1996, sono state inoltre emanate le norme per la prossima attuazione del sistema di abilitazione, nell'ambito universitario, mediante le apposite scuole di specializzazione, in applicazione della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER

(9 agosto 1996)

MANIERI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Per conoscere se risultino le reali intenzioni dei massimi organi responsabili na-

zionali circa il futuro del Centro regionale assistenza volo pugliese, con sede nell'aeroporto di Brindisi, il quale, nonostante i cospicui recenti investimenti che ne hanno potenziato le apparecchiature e strutture e nonostante sia dotato delle più moderne ed avanzate tecnologie, sembra che possa subire un drastico ridimensionamento delle attività che attualmente assicura e, comunque, una futura sottoutilizzazione degli impianti e delle attrezzature.

Al di là della irrazionalità ed incongruità di una ipotesi del genere alla luce delle ingenti spese di recente sostenute per potenziare e modernizzare le dotazioni impiantistiche,

l'interrogante chiede altresì di conoscere se tale pericolo sia seriamente fondato, auspicando, in caso affermativo, che l'amministrazione dei trasporti consideri tutti gli elementi che giocano a favore di un mantenimento e, se possibile, di un potenziamento degli attuali apparati di controllo e ciò sia, in generale, per la necessità di valorizzare le infrastrutture e i servizi operanti nel Mezzogiorno, sia per mantenere e possibilmente sviluppare nel Mezzogiorno le opportunità occupazionali dirette ed indotte e lo sviluppo e il miglioramento qualitativo delle attività produttive.

(4-00311)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - Il piano di ristrutturazione degli spazi aerei di competenza degli attuali quattro centri di controllo nazionale del traffico aereo è finalizzato a rendere le strutture quanto più possibile omogenee, impiegando al meglio risorse umane, tecnologie e investimenti.

Da tale piano non conseguirà alcun ridimensionamento dello spazio aereo affidato al centro regionale di controllo di Brindisi di cui sarà, invece, incrementata la ricettività.

Infatti, il centro di Brindisi svolgerà anche i servizi del traffico aereo relativi allo spazio aereo inferiore che insistono sul nodo di Caraffa di Catanzaro, attualmente gestiti dal centro di Roma; dovrà quindi gestire aliquote di traffico significativamente superiori rispetto alle attuali.

Conseguentemente non si pone il problema di costruire, presso il centro di Roma, strutture costosissime per accentrare anche il traffico brindisino.

Si informa, infine, che la realizzazione del centro di controllo di Roma è ultimata - sono in corso i collaudi finali - e non sono previsti ulteriori investimenti rispetto a quelli originariamente programmati.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

(9 agosto 1996)

MANZI, MARCHETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il fondo nazionale per l'occupazione creato per consentire l'attivazione di lavori socialmente utili aveva una dotazione, come previ-

sto nel decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di lire 669 miliardi per l'anno 1995, di lire 685,6 miliardi per l'anno 1996, di lire 591,3 miliardi per l'anno 1997 e di lire 691,3 miliardi a decorrere dal 1998;

che il 2 aprile 1996 in piena campagna elettorale è stato emanato il decreto-legge n. 180 del 2 aprile 1996 che ha ridotto la cifra a disposizione a lire 120 miliardi, per cui tutte le pubbliche amministrazioni che avevano già presentato progetti o stavano per presentare progetti di lavori socialmente utili sono stati informate dalle commissioni regionali per l'impiego che tutto è bloccato perchè è venuta a mancare la copertura finanziaria;

che in Piemonte, nelle zone a rischio, erano già stati approvati progetti per 26 miliardi mentre, sulla base delle nuove norme, risultano disponibili 3 miliardi e 380 milioni, quanto basta per occupare 300 disoccupati in tutto il Piemonte, una regione che oggi ha superato la media nazionale dei disoccupati; in un momento come questo, dopo tutti gli impegni presi da tutti nell'ultima campagna elettorale, se non si interviene rapidamente per trovare i fondi già previsti migliaia di disoccupati di questa regione e di tutta Italia verranno privati di questo aiuto;

tenuto conto che il decreto-legge n. 180 del 1996 deve essere convertito entro il 2 giugno 1996 con la relativa copertura finanziaria,

si chiede di sapere se si intenda adottare un intervento urgente per risolvere questa situazione.

(4-00163)

(23 maggio 1996)

MANZI, MARCHETTI, CAPONI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che nei comuni della zona ovest di Torino la situazione occupazionale è particolarmente grave: la disoccupazione ha raggiunto il 14 per cento e continua ad aumentare il numero dei senza lavoro;

che, per cercare di alleggerire il grave stato di disagio di molte famiglie, gli enti locali della zona si sono impegnati per mettere in cantiere progetti di lavori socialmente utili, contando sul fondo nazionale per l'occupazione che aveva previsto una disponibilità di 669 miliardi; il decreto-legge n. 180 del 2 aprile 1996 successivamente reiterato ha però ridotto quel fondo, limitandolo a 120 miliardi; a questo punto l'agenzia regionale per l'impiego sta rifiutando tutti i progetti di lavori socialmente utili non essendovi più la necessaria copertura finanziaria;

che in Piemonte erano già stati approvati progetti per 26 miliardi; adesso sarebbero rimasti a disposizione solo 3 miliardi e 380 milioni, appena sufficienti per occupare circa 300 lavoratori in tutto il territorio piemontese;

che centinaia di progetti sono bloccati, mentre migliaia di lavoratori e lavoratrici disoccupati di lunga durata o con scadenza di mobilità speravano in quei progetti;

che il decreto-legge n. 180 del 1996 avrebbe dovuto essere convertito entro il 2 giugno 1996 con relativa copertura finanziaria,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire urgentemente al riguardo.

(4-00394)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. (*) - Il 6 maggio 1996 sono stati emanati i decreti ministeriali relativi al «Fondo per l'occupazione» che, tra l'altro prevedono l'assegnazione delle risorse in ambito regionale destinate al pagamento dei sussidi dei soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili.

In particolare, sono stati destinati 497 miliardi, di cui lire 26.290.652.000 a favore del Piemonte, al pagamento dei sussidi in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti regionali e nazionali approvati nel 1995, compresi i soggetti impegnati e già dipendenti delle società non operative della GEPI spa e dell'INSAR, secondo i dati forniti dagli uffici regionali del lavoro.

Una quota di lire 200 miliardi è stata assegnata per la copertura degli oneri derivanti dall'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili regionali ed interregionali approvati ovvero avviati nel 1996.

L'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, reiterato dal decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, prevede che le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili siano ripartite nella misura del 70 per cento a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 ed al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Pertanto con ulteriore decreto ministeriale si è proceduto alla ripartizione regionale di lire 140.000.000.000 (70 per cento di lire 200.000.000.000), di cui lire 3.388.000.000 destinati al Piemonte.

Si informa, inoltre, che alla suddetta regione è stata destinata una ulteriore somma di lire 629.200.000 a seguito della nuova ripartizione regionale di risorse per i progetti di lavori socialmente utili approvati nell'anno 1996, stabilita con decreto ministeriale del 27 giugno 1996.

Una recente circolare ha chiarito, tra l'altro, che per i progetti approvati nel corso del 1996 le commissioni regionali per l'impiego, ai fini dell'approvazione, dovranno, quindi, tenere conto delle disponibilità finanziarie assegnate e dei criteri e delle priorità individuate per l'assegnazione dei soggetti aventi titolo.

Tanto premesso si fa presente che l'intera problematica è costantemente all'attenzione del Governo che, proprio in questi giorni, sta valutando la possibilità di rifinanziare il Fondo per garantire lo svolgimento dei progetti per il 1996 al fine di evitare ai lavoratori disoccupati e privi di qualsiasi sostegno al reddito gravi disagi sociali ed economici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(31 luglio 1996)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

MANZI, MARINO, MARCHETTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che nelle scorse settimane ben 17.000 lavoratori dipendenti della Sirti, dell'Italtel, dell'Ericsson e più in generale della STET hanno scioperato, organizzando cortei e manifestazioni in varie città d'Italia per sollecitare il Ministro del lavoro a portare la loro vertenza all'attenzione del Governo;

che le organizzazioni sindacali sono fortemente preoccupate per i continui attacchi all'occupazione anche in quel settore e constatano che da quando l'Italtel è diventata al 50 per cento STET ed al 50 per cento proprietà della tedesca Siemens l'azienda è sempre più un corollario delle scelte della proprietà straniera, con la conseguenza di una totale mancanza di prospettive autonome di sviluppo sul mercato;

che le unità lavorative maggiormente colpite dagli ultimi provvedimenti di cassa integrazione sono collocate al Sud ma le ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Italtel Salvatore Randi circa i piani industriali della nuova società Italtel-A STET e Siemens Company preoccupano fortemente anche i lavoratori dell'area torinese perchè sembra che secondo quei piani lo stabilimento di Rivoli (Torino) dovrebbe trasformarsi non si sa bene in cosa, ma intanto si dice che per Rivoli non è prevista alcuna missione produttiva e che entro il 1998 lo stabilimento verrà chiuso;

che l'ultima dichiarazione parla di altri 180 esuberanti sui 226 dipendenti rimasti ancora nello stabilimento; certo non sono molti rispetto ai 4.500 esuberanti annunciati a livello nazionale, ma a Rivoli, a differenza degli altri posti, si intende chiudere definitivamente lo stabilimento;

che, tenuto conto della già drammatica situazione occupazionale di Rivoli e dell'intera zona ovest di Torino dove i disoccupati già oggi superano il 14 per cento, la chiusura dell'Italtel di Rivoli sarebbe un altro grave colpo all'economia ed al lavoro in zona; l'Italtel di Rivoli è uno stabilimento edificato da pochi anni, di 4 piani con 8 torri e le facciate tutte in vetro, e rischia di trasformarsi in una delle tante «cattedrali nel deserto»,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per verificare questi famosi piani e per cercare di convincere chi di dovere a cambiare tale decisione.

(4-00565)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che il 9 luglio 1996 si è tenuto un incontro presso il Ministero dell'industria per la presentazione del piano industriale e dei programmi di ristrutturazione e di riorganizzazione dell'Italtel.

Il 17 luglio 1996 le parti sociali sono state convocate al Ministero del lavoro.

In quella sede i rappresentanti dell'azienda e gli esponenti FIM-FIOM-UILM nazionali, territoriali e le rappresentanze sindacali unitarie aziendali hanno definito una prima intesa di massima per la gestione delle problematiche occupazionali.

In tale contesto, su sollecitazione del Ministero del lavoro, le parti hanno concordato di fissare il termine di scadenza della procedura di consultazione sindacale per la cassa integrazione guadagni straordinaria, avviata da Italtel e Siemens Telematica il 25 giugno 1996, al 15 settembre 1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(8 agosto 1996)

MARINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che il decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 ha riaperto i termini per presentare l'istanza di condono ai fini previdenziali da parte di datori di lavoro e iscritti negli elenchi esercenti attività commerciali ed attività artigiane;

che il termine di scadenza per presentare la predetta domanda di condono scade il 31 maggio 1996;

che nel mese di maggio le aziende, i professionisti e le associazioni di categoria sono fortemente impegnate nella dichiarazione dei redditi per cui risulta di fatto impossibile per gli stessi avere la disponibilità di tempo, nonchè le disponibilità finanziarie, per far fronte alle normali scadenze tributarie nonchè predisporre e pagare il condono previdenziale,

tutto ciò premesso, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano, con la dovuta sollecitudine senza aspettare gli ultimi giorni, dare comunicazione ai contribuenti e far quindi seguire un provvedimento del Governo, che proroghi il termine di scadenza del predetto condono previdenziale, onde consentire agli interessati di poter regolarizzare eventuali situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali con la necessaria disponibilità di tempo.

(4-00060)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295, reiterato dal decreto-legge 26 luglio 1996, n. 396, ha dettato disposizioni in materia di regolarizzazione contributiva ed ha prorogato il termine al 30 giugno 1996 sia per i soggetti che per la prima volta hanno denunciato la loro posizione contributiva sia per coloro che, già iscritti, risultavano in posizione debitoria, con riferimento a periodi contributivi maturati al 31 dicembre 1995.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(8 agosto 1996)

MELE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – In relazione alle ristrutturazioni previste per gli istituti superiori per l'anno scolastico 1996-97;

considerate le sollecitazioni che sono giunte da più parti – genitori, studenti e insegnanti – nonché dagli organi di informazione sia carta stampata che via etere di una definitiva scomparsa di un importante liceo scientifico di Roma;

tenuto conto dei grandi finanziamenti che negli anni in quella scuola si sono investiti in laboratori scientifici, biblioteca – con una dotazione di oltre 15.000 volumi (la più grande della regione), oltre 200 videocassette (letteratura, storia, storia dell'arte, lingue straniere, scienze, film, opere teatrali) – aula di musica, osservatorio astronomico, due aule di disegno di cui una computerizzata;

considerato, inoltre, che detto istituto è in grado di accogliere portatori di *handicap* in quanto sono stati effettuati lavori di abbattimento di barriere architettoniche;

tenuto, inoltre, conto che il liceo scientifico «Castelnuovo» (nell'anno scolastico in corso, 1995-96, ha 11 classi) e la succursale del liceo scientifico «Malpighi» (ha 24 classi) sono poco distanti tra loro e potrebbero, quindi, accorparsi senza aggravio di costi;

ritenuto che una delle cause del calo delle iscrizioni al liceo scientifico «Castelnuovo» è il continuo avvicinarsi di presidi in assegnazione annuale;

rilevata anche la delibera assunta dal XXVII consiglio scolastico distrettuale, competente per territorio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che il liceo scientifico «Castelnuovo» di Roma si unisca con la succursale del liceo scientifico «Malpighi» sempre di Roma;

che il neonato liceo abbia un preside in assegnazione definitiva, per superare tutte quelle difficoltà che si sono avute nel corso di questi ultimi anni con presidi in assegnazione annuale;

che indifferentemente la sede della presidenza venga assegnata ad uno dei due plessi.

(4-00465)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che l'aggregazione del liceo scientifico «Castelnuovo» al liceo scientifico «Pasteur» di Roma è stata disposta da questo Ministero, in sede di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1996-97, su proposta del competente provveditore agli studi, in merito alla quale il consiglio scolastico provinciale aveva espresso parere favorevole.

Il provvedimento in parola si è reso necessario in quanto l'istituto «Castelnuovo» ha funzionato nell'anno scolastico 1995-96 con appena 11 classi, di molto inferiori ai parametri minimi (25 classi) richiesti per l'autonomo funzionamento di tale tipo d'istituto.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)

MIGNONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il piano di razionalizzazione della rete scolastica predisposto per la provincia di Matera dal competente provveditorato agli studi prevede la creazione di un polo verticale a Rotondella con sette classi di scuola media, sette classi di scuola elementare e tre classi di scuola materna di Rotondella centro; lo stesso piano prevede l'aggregazione di quattro classi della scuola materna e di sei classi della scuola elementare di Trisaia del comune di Rotondella alla direzione didattica di altro comune, quello di Nova Siri;

che tale piano di razionalizzazione è redatto in contrasto con quanto espresso dalla comunità montana del Basso Sinni e dallo stesso comune di Rotondella, il quale ha avanzato ben due proposte, seppur subordinando la seconda alla prima:

creazione di un polo unico verticale a Rotondella comprendente tutte le classi presenti sul proprio territorio;

creazione di un polo unico verticale comprendente le sette classi di scuola media, le sette classi di scuola elementare e le tre classi di scuola materna di Rotondella centro e le sei classi della scuola elementare di Rotondella Trisaia, rendendo disponibili le quattro classi di scuola materna di Rotondella Trisaia per l'aggregazione al polo di Nova Siri;

che ognuna delle due proposte non comporterebbe aggravio di spese rispetto a quanto previsto dal piano del provveditorato agli studi di Matera,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire per rendere più equo un piano di razionalizzazione che sta provocando forte dissenso tra le comunità interessate e gli enti locali ad esse preposti.

(4-00656)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – La questione alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso che, in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Matera per l'anno scolastico 1996-97, questo Ministero non ha ritenuto di autorizzare la creazione di un polo unico verticale nel comune di Rotondella.

Per il prossimo anno scolastico 1996-97, pertanto, l'assetto delle scuole elementari del suaccennato comune rimarrà invariato.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)

MIGNONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che con il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 luglio 1996 nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno

1996/97 si dispone l'aggregazione del liceo ginnasio di Pisticci con il liceo scientifico di Policoro con decorrenza dall'anno scolastico 1997/98, e il cambio di aggregazione della sezione del liceo ginnasio di Nova Siri con il liceo di Pisticci all'istituto magistrale di Montalbano;

che con tale provvedimento viene ridimensionato l'unico polo classico esistente - e funzionante con le sue 21 classi - nell'ampio distretto del Metapontino, ove è stato ed è un prestigioso centro di riferimento culturale;

che tra l'altro, Pisticci - pur avendo ben 40 classi di istituti di secondo grado e pur essendo un comune tra i più popolosi della Basilicata - con la perdita dell'autonomia del suo liceo classico verrebbe ad ospitare solo sezioni staccate di istituti di comuni vicini: liceo classico con 11 classi aggregato al liceo scientifico di Policoro, IPSSAR con 18 classi aggregato a Matera, IPSIA con 11 classi aggregato a Policoro;

che il suddetto piano di razionalizzazione sarebbe stato proposto autonomamente dal provveditorato agli studi di Matera ignorando in merito la disapprovazione del consiglio comunale di Pisticci, delle forze politiche e sindacali, del collegio dei docenti, del consiglio di istituto, dello stesso consiglio scolastico provinciale, che aveva prospettato e votato altre soluzioni,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover modificare il decreto succitato restituendo al liceo classico di Pisticci la sua autonomia con la ricostituzione di un polo scolastico unico comprendente le classi del liceo stesso, dell'IPSIA e dell'IPSSAR di Pisticci e Marconia.

(4-01424)

(25 luglio 1996)

MONTELEONE. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il liceo classico «Giustino Fortunato» di Pisticci (Matera) potrebbe rischiare di perdere la sua autonomia nel contesto della razionalizzazione della rete scolastica;

che il suddetto istituto rappresenta non solo per Pisticci ma per l'intera area del Metapontino un riferimento culturale di antica tradizione classica umanistica;

che le stesse norme che regolano la razionalizzazione prevedono di tener conto della situazione orografica dei luoghi, dei gradi di dispersione scolastica, dei livelli di urbanizzazione; si ricorda che Pisticci è il comune più popolato (circa 20.000 abitanti) dell'intera Basilicata dopo Potenza e Matera,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che il riordino della rete scolastica sopprima l'autonomia di sede e di direzione la cui perdita nel complesso sovvertirebbe un patrimonio socio-culturale di antica e riconosciuta vocazione scolastica.

(4-00977)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. (*) - In ordine alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto si fa presente che per l'anno scolastico 1996-97 non è stata prevista, in sede di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Matera, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche dell'ordine classico, alcuna modifica al preesistente assetto.

È stata disposta invece, a decorrere dall'anno scolastico 1997-98, l'aggregazione del liceo-ginnasio «Pisticci» di Matera, funzionante con appena 11 classi, al liceo scientifico di Policoro.

Tale determinazione, comunque, potrebbe essere suscettibile di eventuale riesame alla luce della situazione, che sarà prospettata dal provveditore agli studi in occasione del prossimo piano di razionalizzazione.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)

MULAS. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che in tutta la regione Sardegna si stanno predisponendo tagli e soppressioni di classi in numerose scuole medie e elementari;

che se tale «razionalizzazione selvaggia» venisse effettivamente attuata avrebbe conseguenze estremamente gravi per gli alunni residenti nei paesi delle zone interne e disagiate;

che in particolare le soppressioni di classi interessano il Goceano, che, com'è noto, è una regione montana della provincia di Sassari, con gravi problemi socio-economici e notevolissime difficoltà nelle comunicazioni e nei trasporti;

che nei paesi dove dovrebbero essere soppresse le classi delle scuole medie e/o elementari si vive già una precaria situazione socio-economica e una tragica realtà di disoccupazione e sottoccupazione,

si chiede di sapere:

se, vista la particolare rilevanza del problema e la ricaduta negativa dei provvedimenti di soppressione di alcune classi, non si ritenga di dover utilizzare gli ampi margini di discrezionalità e flessibilità nella determinazione del rapporto alunni-classi, considerato anche che la scuola è, in alcune zone, l'unica istituzione in grado di rispondere pienamente alla domanda di cultura dei giovani;

se, in particolare, non si intenda intervenire per impedire la soppressione della prima classe della scuola media di Anela, comune montano in situazione di grave disagio socio-economico, le cui condizioni finanziarie non permettono l'acquisto di un pulmino per accompagnare nei comuni limitrofi gli alunni, tra cui uno disabile grave.

(4-00427)

(5 giugno 1996)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

RISPOSTA. - Si premette che la situazione relativa ai provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica della Sardegna ha di recente costituito oggetto dei chiarimenti forniti alla Camera dei deputati il 27 giugno 1996, in sede di discussione di una interpellanza, ed alla Commissione cultura, sempre della Camera dei deputati, nella seduta del giorno 9 luglio 1996. Nel confermare sostanzialmente quanto in quella sede affermato, e cioè che le misure di ridimensionamento del numero delle istituzioni scolastiche, delle classi e degli organici del relativo personale si sono rese necessarie in attuazione di precise disposizioni legislative (leggi n. 426 del 1988, n. 412 del 1991 e n. 549 del 1995), si desidera assicurare che, nell'applicazione di dette misure, sono state tenute nella dovuta considerazione le particolari condizioni socio-economiche delle varie fasce di utenza, le caratteristiche orografiche delle zone interessate, il grado di dispersione scolastica, la presenza di alunni portatori di *handicap* ed altri specifici elementi che hanno evitato, nei limiti del possibile, di arrecare eccessivo disagio alle locali comunità scolastiche.

Al momento, pertanto, la situazione è la seguente:

relativamente alla scuola materna, per il prossimo biennio 1996-97 e 1997-98, rispetto al rapporto medio nazionale di 23,5 alunni per classe, è stato previsto un organico che consentirà di formare classi con una media di circa 22 alunni con un indice, quindi, che risulta - in conformità di quanto previsto nell'accordo di programma dell'11 maggio 1996 intercorso tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione sarda ed i rappresentanti degli enti locali dell'isola - inferiore di un punto percentuale rispetto alla media nazionale;

relativamente alla scuola elementare, rispetto al dato nazionale di 17,5 e 17,6 alunni, si riscontra una media, per entrambi i citati anni, di 16,9 alunni per classe, il che evidenzia, anche se in minore entità rispetto alla scuola materna, un indice sensibilmente inferiore a quello globale;

per quanto attiene alla scuola media, a fronte di un dato nazionale di 20,3 e 20,4 alunni, si registra un rapporto, rispettivamente, di 19,45 e 19,52 alunni nei prossimi due anni;

infine per gli istituti superiori il rapporto alunni-classi si avvicina sostanzialmente a quello nazionale (21,82 e 21,87 rispetto a quelli complessivi determinati in 22,2 e 22,4), rapporti questi ultimi che risultano, peraltro, pressochè invariati rispetto a quello vigente nel corrente anno scolastico (21,67) tenuto anche conto che tali istituti sono concentrati in centri urbani di maggiori dimensioni.

Non va, comunque, sottaciuto, anche per i necessari riferimenti al menzionato accordo di programma, che in Sardegna, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 297 del 1994, gli istituti sottodimensionati per numero di classi ammontano a 63 scuole elementari, 76 scuole medie e 41 istituti superiori.

Di questi, però, sulla base delle tabelle, allegate al decreto interministeriale n. 236 del 18 giugno 1996 sulla razionalizzazione della rete scolastica, la soppressione, nel prossimo biennio, è limitata, in sede di previsione, a 14 direzioni didattiche, a 19 scuole medie e a 6 istituti superiori per complessive 39 istituzioni scolastiche, numero cioè corrispondente al 22 per cento delle scuole sottodimensionate.

Si informa comunque che, a norma di quanto stabilito con l'articolo 12.1 del citato decreto interministeriale, la normativa concernente la determinazione del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997-1998 sarà oggetto di aggiornamento e riesame, «da effettuare sulla base delle osservazioni delle regioni e degli eventuali ulteriori elementi emersi» rispetto a quelli sin qui valutati.

A tali ulteriori elementi sarà dedicata la massima attenzione nell'intento di assecondare, nel miglior modo possibile, le esigenze e le peculiarità della popolazione scolastica della Sardegna.

Riguardo, infine, alla scuola media di Anela, sottodimensionata poiché costituita da 3 classi per 29 alunni, il provveditore agli studi di Sassari, che ne aveva proposto la soppressione graduale a partire dalla prima classe, ritiene, in sede di organico di fatto, di poterla mantenere in considerazione della presenza di un portatore di *handicap*.

Tale mantenimento, tuttavia, avverrebbe in via eccezionale e provvisoria con l'assegnazione di docenti non di ruolo in quanto non è possibile prevedere, per i prossimi anni, un incremento degli alunni e ferma restando la proposta di soppressione per l'anno scolastico 1997-98.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)

MULAS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

- Premesso:

che l'Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) a seguito dei tagli operati dalla legge finanziaria rischia il collasso, considerato che dei 30 miliardi necessari per il suo funzionamento ne sono stati stanziati soltanto poco più di 13;

che l'ESMAS da oltre trent'anni sopperisce alle gravi carenze dello Stato su gran parte del territorio della Sardegna, garantendo l'erogazione di un servizio anche in assenza di scuole materne statali, assistendo 6.700 alunni distribuiti in 154 scuole dislocate in 130 comuni; i proventi della gestione provengono dal bilancio dello Stato integrati da un contributo regionale per la manutenzione dei locali;

che la chiusura dell'Ente per mancanza di finanziamenti adeguati determinerebbe un grave disagio per le popolazioni interessate, oltre a provocare effetti devastanti sul fronte occupazionale, che in Sardegna è già drammatico, tenendo conto del fatto che il personale dell'ESMAS si aggira sulle 500 unità lavorative;

che il problema deve essere considerato e affrontato tenendo conto che l'interruzione di un servizio indispensabile alla comunità e in grado di garantire un'assistenza sociale su tutto il territorio dell'isola penalizzerebbe la Sardegna rispetto alle altre regioni d'Italia e sul fronte dell'occupazione esaspererebbe un fenomeno già preoccupante,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno incrementare le risorse finanziarie al fine di garantire la sopravvivenza dell'ESMAS, o isti-

tituire nuove sezioni di scuola materna statale in Sardegna, nell'interesse delle comunità locali e per assicurare al personale dell'Ente la possibilità di salvaguardare il posto di lavoro subentrando nel pubblico impiego.

(4-00789)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero, consapevole dell'importante ruolo svolto dall'ESMaS (Ente per le scuole materne della Sardegna) nel settore delle scuole materne non statali, ritiene sostanzialmente fondate le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante per l'ineadeguatezza dei fondi ultimamente previsti per detta istituzione.

È noto, infatti, che con la legge finanziaria n. 549 del 1995 è stato soppresso il capitolo 1465 della rubrica 3 del bilancio di questo Ministero, i cui stanziamenti avevano consentito di assegnare al suddetto ente un finanziamento di 21 miliardi negli anni 1991-1994, ridotto poi, nell'anno 1995, a 20 miliardi e 900 milioni di lire a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 1995.

È noto, altresì, che con la succitata legge n. 549 del 1995 è stato istituito - per l'erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi - il capitolo 1207, il cui stanziamento globale va peraltro ripartito secondo una nuova procedura.

I provvedimenti di ripartizione ed assegnazione del contributo da destinare all'ESMaS sono in corso di perfezionamento.

In aggiunta a tale contributo, a favore dello stesso ente è in corso di erogazione la somma di 9 miliardi di lire, imputata al capitolo 1461 (assegni, premi, sussidi, contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali), in esecuzione alla direttiva ministeriale n. 88 del 22 giugno 1996, che ha disposto l'erogazione sui fondi di tale capitolo del contributo in questione per sopperire alle esigenze di funzionamento delle scuole materne facenti capo all'ESMaS, il cui costo riguarda, prevalentemente, la retribuzione del dipendente personale.

Allo stato attuale, tuttavia, non può dirsi se, e quando, tale finanziamento potrà essere concesso, in quanto il relativo provvedimento è oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)

MULAS, MARTELLI, CAMPUS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Premesso:

che le aziende sanitarie locali (ASL) sono state istituite da circa due anni e sono attive su tutto il territorio nazionale;

che dopo l'incapacità dimostrata dalla giunta regionale nel nominare gli otto direttori generali delle ASL tale incarico è stato affidato dal Governo ad un commissario *ad acta*;

che il commissario *ad acta* ha impiegato oltre sei mesi per stilare l'elenco e la graduatoria degli aspiranti direttori generali;

che il Governo Dini ha ulteriormente ritardato la firma del decreto di nomina;

che recentemente la Corte dei conti ha sospeso la registrazione delle nomine dei direttori generali delle otto ASL, eccedendo il mancato invio da parte dei competenti organi di governo, insieme alla graduatoria, della documentazione probatoria in base alla quale la stessa graduatoria è stata compilata tenendo conto dei requisiti richiesti dal bando di assunzione;

che le ASL della Sardegna sono ancora prive dei direttori generali ed affidate a commissari straordinari, i quali sono stati a loro volta commissari straordinari delle ex USL e quindi assunti con criteri politici e in molti casi privi dei necessari titoli e delle competenze che tale incarico richiede;

che la Sardegna è la regione italiana più tardiva nell'applicazione della riforma sanitaria e questo ritardo va soltanto a discapito della salute pubblica,

si chiede di conoscere:

se si ritenga che - considerata la «programmazione sanitaria avanguardistica» finora portata avanti e i «brillanti risultati» conseguiti dalla giunta regionale e dal Governo, la «celerità» che ha caratterizzato l'intervento del commissario *ad acta* e adesso le prevedibili lungaggini della Corte dei conti - in occasione del Giubileo, entro l'anno Duemila, anche la regione Sardegna possa vedere nominati i direttori generali delle ASL;

quali iniziative intenda assumere il Governo per garantire in Sardegna il ripristino di accettabili livelli di offerta sanitaria, nel rispetto dei diritti dell'utenza e della dignità degli operatori sino ad oggi dimenticati.

(4-00760)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito ai timori espressi nell'atto parlamentare summenzionato per l'ulteriore, imprevisto ritardo da registrarsi nell'emanazione del provvedimento di nomina dei direttori generali delle aziende USL della Sardegna, va chiarito che la Corte dei conti, dopo la sospensione adottata il 21 giugno scorso per chiedere un supplemento di documentazione istruttoria, il 23 luglio successivo - sulla base della documentazione probatoria integrativa frattanto inviata dal competente dipartimento ministeriale - ha poi registrato tale provvedimento.

Con il 1° settembre 1996, quindi, potranno insediarsi i direttori generali delle aziende USL ed ospedaliere della Sardegna e verrà, conseguentemente, a cessare il mandato dei relativi commissari straordinari, nominati il 1° ottobre 1995.

Il Ministro della sanità

BINDI

(29 agosto 1996)

PALOMBO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -

Premesso che la legge n. 56 del 1987 recante «Norme per la organizzazione del mercato del lavoro» ha previsto tra l'altro l'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'avviamento al lavoro;

considerato che a seguito di tale nuova normativa è stata istituita nel 1988 la sezione circoscrizionale di Pomezia comprendente anche il territorio dei comuni dei Castelli romani;

visto che tale articolazione territoriale è stata recentemente modificata con l'istituzione della nuova sezione circoscrizionale di Frascati;

sottolineato come tale nuova situazione rischi di penalizzare la popolazione dei Castelli romani stante la ridotta presenza di insediamenti produttivi soprattutto nel settore dell'industria;

considerato altresì che nella zona di Velletri e dei comuni vicini è concentrato circa l'80 per cento delle aziende e dei lavoratori agricoli della circoscrizione,

l'interrogante chiede di conoscere le motivazioni che abbiano indotto alla creazione della nuova sezione circoscrizionale di Frascati e di sapere se non si ritenga opportuno istituire una sezione circoscrizionale per l'avviamento al lavoro in agricoltura che potrebbe anche, così come previsto dall'articolo 2 della legge n. 56 del 1987, avere un ambito territoriale diverso da quello delle esistenti sezioni circoscrizionali.

(4-00137)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. - L'argomento oggetto del documento parlamentare è relativo alla istituzione di una nuova sezione circoscrizionale per l'impiego nel comune di Frascati comprendente tutti i comuni dei Castelli romani, territori in precedenza rientranti nella sezione di Pomezia.

In particolare, l'onorevole interrogante esprime perplessità in ordine alla opportunità di tale decisione, soffermandosi sulla considerazione che le aree ricomprese nella sezione di Frascati non consentirebbero, a differenza della zona di Pomezia, adeguate prospettive di lavoro.

È noto che la legge n. 56 del 1987, concernente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, ha istituito le sezioni circoscrizionali per una più efficace attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità. Le sezioni circoscrizionali, previo parere della commissione regionale per l'impiego, vengono definite in relazione a precisi ambiti territoriali, tenuto conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

In seguito all'emanazione della predetta normativa, l'ufficio provinciale del lavoro di Roma elaborò una relazione atta a definire il territorio di competenza da un punto di vista geografico-amministrativo, mirata all'individuazione di aree funzionali territorialmente significative, delimitanti sistemi locali del mercato del lavoro.

La definizione di aree funzionali è diretta ad evidenziare il legame delle unità territoriali in esse ricomprese, unità che, quindi, debbono presentare una certa omogeneità.

Muovendosi su questa linea concettuale vennero individuati sette comprensori, anche sulla base della funzionalità delle reti stradali e fer-

roviarie, nonchè dello sviluppo del trasporto pubblico su strada, al fine di favorire l'utenza negli spostamenti dai luoghi di provenienza ai centri circoscrizionali definiti. Tra i comprensori individuati rientra l'area di Pomezia.

Successivamente, è stato rilevato un certo scostamento, con riferimento in particolare all'area suddetta, tra quanto previsto in termini gestionali e la concreta realtà operativa della nuova struttura. La stessa, infatti, ha evidenziato una organizzazione eccessivamente accentrata e, quindi, poco funzionale per l'utenza, gravata, peraltro, da ingenti spese gestionali, determinate soprattutto dalla difficoltà di sopperire alla carenza di operatori nei periodi di forte attività collocativa.

A tali emergenze si è fatto fronte attraverso il ricorso al lavoro straordinario degli addetti, nonchè mediante l'autorizzazione di numerose missioni.

In conseguenza della situazione concretamente determinatasi, venne avanzata l'ipotesi di scorporare l'area dei Castelli, che, come già detto, era ricompresa nella sezione di Pomezia, creando una nuova sezione circoscrizionale.

Tale determinazione è nata dalla considerazione che la suddetta area, densamente popolata, risulta omogenea per estrazione storica e sociale, cultura e tipo di economia sul territorio.

Quindi, sulla base della citata relazione elaborata dall'ufficio provinciale di Roma, è stata investita la commissione regionale per l'impiego per il Lazio, per il relativo parere, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 56 del 1987.

La commissione regionale per l'impiego, nella seduta del 15 gennaio 1996, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul punto.

Pertanto, con decreto ministeriale del 15 aprile 1996, nell'ambito di diverse disposizioni inerenti il riassetto del territorio nella provincia di Roma, è stata istituita una nuova sezione circoscrizionale con sede in Frascati.

Tutto ciò premesso, non sembra possano condividersi le perplessità in ordine alla paventata diminuzione delle prospettive occupazionali dei lavoratori iscritti presso la nuova sezione.

Infatti occorre sottolineare che le disposizioni in materia di avviamento al lavoro, attraverso la generalizzazione della chiamata nominativa, consentono al datore di lavoro, nel settore privato, di assumere lavoratori indipendentemente dalla sezione circoscrizionale presso la quale risultano iscritti.

In questo senso non risulta pregiudizievole l'eventuale appartenenza ad un'area a minore vocazione industriale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(9 agosto 1996)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Si chiede di conoscere il nominativo, la qualifica e la durata della utilizzazione del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, magistrati compresi, uti-

lizzato ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per attività di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo.

(4-00101)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che nessun magistrato e nessuna unità di personale di questa amministrazione risulta a disposizione del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(2 agosto 1996)

SALVATO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che è in corso da alcuni mesi un'indagine della magistratura di Salerno relativa ad una truffa ai danni di decine di pensionati INPS;

che la truffa consisteva nel pretendere svariati milioni dai malcapitati pensionati, costretti a pagare per ottenere arretrati relativi a pratiche di pensione loro legittimamente spettanti;

che l'indagine ha portato anche all'arresto di un dipendente della sede INPS di Salerno e di altre persone;

che è in corso un'indagine amministrativa a carico dei dirigenti e del direttore della sede INPS di Salerno,

si chiede di conoscere:

l'eventuale esito dell'indagine della magistratura e se l'indagine riguardi anche altre sedi INPS oltre quella di Salerno;

l'eventuale esito dell'indagine amministrativa a carico dei dipendenti e dirigenti della sede INPS di Salerno, i tempi e le possibilità di restituzione ai pensionati truffati delle somme loro crimosamente sottratte che in alcuni casi ammontano a decine di milioni.

(4-01452)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. - Gli elementi conoscitivi acquisiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale hanno evidenziato che, presso la sede di Salerno, sono state svolte due diverse ispezioni in relazione a distinti episodi.

In particolare, il primo filone di indagini ha riguardato presunte truffe perpetrate ai danni di pensionati e nelle quali è risultato coinvolto un dipendente dell'Istituto, tratto in arresto.

Dall'informativa inviata all'Istituto dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, è emerso che il soggetto suddetto, in concorso con altre persone ancora in corso

di identificazione, è indagato per i reati di associazione per delinquere e concussione per aver rivelato ai propri correi notizie d'ufficio riguardanti soggetti aventi diritto a consistenti arretrati pensionistici.

Costoro venivano, quindi, contattati e indotti a versare somme di denaro con la promessa, peraltro millantata, di interventi diretti ad accelerare l'iter delle pratiche.

Gli accertamenti amministrativi condotti conseguentemente dall'Istituto non hanno evidenziato connivenze o coinvolgimenti da parte di altri dipendenti della sede nei fatti addebitati al soggetto indagato, al quale il giudice per le indagini preliminari ha inflitto, il 24 giugno 1996, la misura interdittiva della sospensione dall'ufficio per il periodo di due mesi.

Le risultanze delle indagini condotte dall'INPS sono state trasmesse alla citata procura della Repubblica alla quale viene, altresì, fornita, da parte della sede, ogni più ampia collaborazione.

Sulla vicenda la direzione di Salerno ha dato ampio risalto attraverso gli organi di stampa locale, invitando gli assicurati a diffidare di intermediari o di faccendieri e a segnalare immediatamente ogni eventuale richiesta di denaro per il disbrigo di pratiche previdenziali.

Per quanto concerne la restituzione delle somme illecitamente sottratte ai pensionati, le stesse possono formare oggetto soltanto di richiesta di risarcimento del danno a carico degli autori degli illeciti una volta accertata la loro responsabilità in sede penale.

Il secondo filone di indagini che ha interessato la sede di Salerno ha preso le mosse da un esposto anonimo dell'aprile 1996, indirizzato al presidente e a taluni consiglieri di amministrazione, con il quale venivano formulate accuse di irregolarità a carico dell'attuale direttore, di dirigenti e di legali, in merito all'applicazione della legge n. 689 del 1981, con conseguenti danni per l'Istituto a seguito dell'intervenuta prescrizione di crediti contributivi.

Quanto denunciato, peraltro, si riferiva a talune irregolarità rilevate in sede di verifica amministrativo-contabile effettuata da parte di ispettori del Ministero del tesoro nel corso dell'anno 1993 e che avevano dato luogo anche ad indagini amministrative da parte dell'Istituto dirette ad accertare le eventuali responsabilità patrimoniali a carico di funzionari della sede.

Il danno erariale subito dall'Istituto, quantificato in complessivi 660 milioni, ha formato oggetto di segnalazione alla Corte dei conti e agli organi di Governo fin dal settembre 1994.

Nei confronti dei presunti responsabili del danno si è comunque provveduto, in via cautelare, ad inviare formali lettere di costituzione in mora ai fini interruttivi della prescrizione.

Al momento l'ufficio legale della sede sta curando il riesame di numerose pratiche contributive per il recupero delle sanzioni amministrative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(9 agosto 1996)

SERVELLO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che risulta da un servizio pubblicato dal settimanale del volontariato «Vita» che da tempo nell'ospedale Niguarda di Milano, e forse anche in altri centri sanitari, verrebbero effettuati interventi di chirurgia plastica su bambini Down, tesi a «migliorare» la loro estetica facciale, e dunque a renderli - come è stato detto - «più carini», si chiede di sapere se non si ritenga di far compiere approfonditi accertamenti su tali pratiche e, qualora fossero esatte le notizie diffuse dal periodico, se non sia il caso di intervenire a tutela della dignità degli stessi soggetti sottoposti a tali interventi che contrastano con i più elementari canoni della morale e del diritto della persona a veder riconosciuta la propria identità anche fisica, quale essa sia.

(4-00535)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - In merito al problema posto con l'atto parlamentare summenzionato, si è in grado di precisare quanto segue.

Al riguardo, il professor Luigi Donati, nella sua qualità di primario della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'ospedale Niguarda «Ca Granda di Milano» e, nello stesso tempo, di direttore dell'istituto di chirurgia plastica ricostruttiva e della relativa (e più antica) scuola di specializzazione di quella Università, ha ritenuto doveroso chiarire in via ufficiale, con nota inviata al Ministro della sanità ed all'assessore alla sanità della regione Lombardia, che, con ogni evidenza, le notizie riprese dall'articolo citato nell'interrogazione ed in essa richiamate sono frutto di un grosso equivoco, determinato da un'involontaria confusione fra i termini «chirurgia plastica ricostruttiva» e «chirurgia plastica estetica».

In tal senso, egli non ha avuto alcuna difficoltà ad attestare per iscritto che mai nel suo reparto, che dirige da tanti anni, sono stati operati bambini Down od altri piccoli con malformazioni congenite, per mere finalità «cosmetiche», cioè «per renderli più carini».

È vero, invece, che, secondo criteri condivisi a livello mondiale dagli esperti di chirurgia riparativa, sono stati eseguiti con ogni cura e competenza interventi diretti a correggere, quando risultasse necessario, condizioni di *deficit* morfo-funzionali.

Ma anche in un ambito così circoscritto, gli interventi su bambini Down sono stati effettuati in modo del tutto sporadico - non più di 5 o 6 in 10 anni - e soltanto dopo attenta valutazione collegiale, esclusivamente finalizzata a correggere precise alterazioni a valenza funzionale (macroglossia, microblefaron, ptosi palpebrali), nello specifico intento di aiutare i piccoli pazienti a superare alcuni *deficit* previsti (fonazione, dentizione, vista) in conseguenza di tali alterazioni.

Tali dichiarazioni, del resto, collimano con gli elementi conoscitivi di cui dispone, in materia, il competente Dipartimento di questo Ministero, al quale non sono mai pervenuti esposti o segnalazioni da parte di associazioni o di genitori di bambini Down o di terzi su tali, asseriti trattamenti di chirurgia estetica per la ricostruzione fisiognomica del viso, nè tantomeno risulta che siffatti interventi siano stati effettuati presso strutture pubbliche.

Il Ministro della sanità
BINDI

(1° agosto 1996)

SPERONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere se il quotidiano «L'Osservatore romano» goda di sovvenzioni o agevolazioni, dirette o indirette, da parte dello Stato italiano in maniera differenziata rispetto agli altri periodici stranieri.

(4-00029)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, che chiede di sapere se «L'Osservatore romano» goda di sovvenzioni o agevolazioni, dirette o indirette, da parte dello Stato italiano in maniera differenziata rispetto agli altri periodici stranieri, si fa presente quanto segue.

Il quotidiano «L'Osservatore romano» non possiede le caratteristiche richieste dalla vigente legislazione in materia di editoria, nè pertanto fruisce di agevolazioni di credito previste dagli articoli 29 e seguenti della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante la «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria», nè delle sovvenzioni previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sulle «Provvidenze per l'editoria».

Infine si fa presente che il quotidiano in oggetto non risulta aver mai presentato domanda di ammissione a provvidenze all'ufficio competente del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

PARISI

(1° agosto 1996)

TABLADINI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che nella media ed alta Val Trompia non esiste alcuna possibilità all'uso del telefono cellulare in quanto la zona risulta non coperta;

che si tratta di una delle zone a più alta industrializzazione del paese dove la gente lavora e non usa il telefonino per fare agguati mafiosi, camorristici o «n' dranghettistici»;

che per mentalità gli utenti di tali zone pagherebbero il relativo canone senza affittare telefonini più o meno clonati;

che il telefono cellulare è anche mezzo di lavoro,

si chiede di sapere se si intenda intervenire prontamente in modo che la zona venga giustamente coperta al pari di altre zone quali la Sicilia, la Calabria e la Campania affinché il «portatile» si identifichi anche come strumento di serio lavoro.

(4-00383)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che le convenzioni stipulate fra il Ministero delle poste e la società Telecom Ita-

lia Mobile (TIM), nonché la Omnitel Pronto Italia (OPI) per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica numerica denominato GSM prevede l'obbligo, per le predette società, di garantire una copertura minima pari al 70 per cento del territorio ed al 90 per cento della popolazione entro cinque anni dal rilascio delle relative concessioni.

Allo stato attuale tali percentuali, relativamente al servizio GSM svolto dalla TIM, sono del 63 per cento del territorio e del 93 per cento della popolazione, mentre per quanto riguarda la Omnitel sono del 50 per cento del territorio e del 78 per cento della popolazione.

Il livello di copertura della rete TACS (servizio svolto solo della concessionaria TIM) è del 70 per cento del territorio e del 95 per cento della popolazione.

Ciò premesso si osserva che, essendo il servizio in questione basato sulla trasmissione dei segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera molto marcata la propagazione radioelettrica, per cui risulta particolarmente complesso, dal punto di vista tecnico, garantire una buona copertura nella zona indicata dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame.

È, comunque, impegno delle concessionarie medesime estendere il servizio in tale comprensorio; è, infatti, prevista, nel corso del 1997, l'installazione di nuovi impianti nelle località di Collio, Gardone Val Trompia e Villa Carcina.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(6 agosto 1996)

VELTRI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che i lavori socialmente utili costituiscono un importante strumento in grado di utilizzare i lavoratori in cassa integrazione e in lista di mobilità;

che soprattutto in Calabria, dove sono purtroppo note le gravissime condizioni di disoccupazione e del mercato del lavoro, poter far riferimento a tale categoria di impiego è occasione imprescindibile nella direzione della salvaguardia minima della dignità del lavoro;

che assommano a oltre 2.500 i lavoratori calabresi che si trovano nelle condizioni previste per l'occupazione nei lavori socialmente utili;

che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 maggio 1996, ha comunicato la ripartizione delle risorse a carico del Fondo per l'occupazione riferite a progetti per lavori socialmente utili;

che in tale ripartizione alla Calabria è stata assegnata la quota del 6,3 per cento, corrispondente a 8.800 milioni di lire circa, con una decurtazione di 20 miliardi rispetto all'anno 1995;

che tale quota è appena sufficiente a soddisfare la metà della domanda regionale, per cui rimangono esclusi giovani e disoccupati di lunga durata per i quali la commissione regionale per l'impiego della Calabria aveva riservato un terzo delle risorse finanziarie disponibili;

che la commissione regionale per l'impiego della Calabria, a fronte dei progetti proposti, per cui un importo prossimo ai 45 miliardi di lire, ha inteso non procedere all'approvazione dei medesimi progetti al fine di evitare discriminazioni e penalizzazioni tra i vari enti locali proponenti, in assenza di criteri oggettivi di valutazione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario illustrare i criteri seguiti per la ripartizione dei fondi;

se non si ritenga urgente far conoscere i motivi in base ai quali la Calabria ha subito la pesante riduzione dei fondi citata in premessa;

se non si valuti indispensabile procedere ad una revisione delle assegnazioni effettuate, soprattutto in considerazione del gravissimo disagio sociale esistente in una regione come la Calabria, che riceverebbe un ulteriore e non sopportabile colpo alle attese e alle speranze dei lavoratori calabresi.

(4-00130)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. - Il 6 maggio 1996 sono stati emanati i decreti ministeriali relativi al «Fondo per l'occupazione» che, tra l'altro, prevedono l'assegnazione delle risorse in ambito regionale destinate al pagamento dei sussidi dei soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili.

In particolare, sono stati destinati 497 miliardi, di cui lire 27.815.131.000 a favore della Calabria, al pagamento dei sussidi in favore dei lavoratori utilizzati nei progetti regionali e nazionali approvati nel 1995, ripartiti a livello regionale in base ai dati forniti dagli uffici regionali del lavoro.

Una quota di lire 200 miliardi è stata assegnata per la copertura degli oneri derivanti dall'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili regionali ed interregionali approvati ovvero avviati nel 1996.

L'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180, reiterato dal decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, prevede che le risorse del Fondo per l'occupazione preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili siano ripartite nella misura del 70 per cento a livello regionale in relazione alla dimensione quantitativa dei progetti già approvati nel 1995 ed al numero dei disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità nelle aree di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Pertanto, con ulteriore decreto ministeriale si è proceduto alla ripartizione regionale di lire 140.000.000.000 (70 per cento di lire 200.000.000.000), di cui lire 8.876.000.000 destinati alla Calabria.

Si informa, inoltre, che alla suddetta regione è stata destinata una ulteriore somma di lire 1.648.400.000 a seguito della nuova ripartizione regionale di risorse per progetti di lavori socialmente utili approvati nell'anno 1996, stabilita con decreto ministeriale del 27 giugno 1996.

Una recente circolare ha chiarito, tra l'altro, che per i progetti approvati nel corso del 1996 le commissioni regionali per l'impiego, ai fini dell'approvazione, dovranno, quindi, tenere conto delle dispo-

nibilità finanziarie assegnate e dei criteri e delle priorità individuate per l'assegnazione dei soggetti aventi titolo.

Tanto premesso si fa presente che l'intera problematica è costantemente all'attenzione del Governo che, proprio in questi giorni, sta valutando la possibilità di rifinanziare il Fondo per garantire lo svolgimento dei progetti per il 1996 al fine di evitare ai lavoratori disoccupati e privi di qualsiasi sostegno al reddito gravi disagi sociali ed economici.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(31 luglio 1996)

VERALDI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che i lavoratori della SIRTI (società pubblica del gruppo IRI-STET operante nel settore dell'impiantistica telefonica) sono da oltre 10 giorni in sciopero per protestare contro il piano di ristrutturazione presentato dall'azienda che prevede un ulteriore, drastico ridimensionamento dei livelli occupazionali: 91 unità su una forza lavoro di 200, in una regione dove l'emergenza occupazionale ha raggiunto livelli di guardia e non può più sopportare ulteriori aggravii sociali;

che tale ennesimo attacco si registra nei confronti dei lavoratori degli appalti telefonici della Calabria, e in particolare della SIRTI, azienda che dal 1993 ha già espulso 2.700 lavoratori in tutta Italia e che, malgrado questa espulsione, mantiene un enorme numero di subappalti e di ore straordinarie di lavoro e presenta un utile, nel 1995, di 170 miliardi ed una liquidità di 1.000 miliardi;

che le organizzazioni sindacali unitarie ed i lavoratori della SIRTI della Calabria hanno chiesto l'immediato ritiro delle procedure di mobilità ed il rispetto degli impegni sottoscritti al Ministero del lavoro,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per fronteggiare la gravissima emergenza occupazionale che sarebbe determinata dal piano di ristrutturazione della SIRTI.

(4-00769)

(26 giugno 1996)

RISPOSTA. - In merito alla procedura di riduzione di personale avviata dalla Sirti spa con lettera 7 giugno 1996, si informa che, in data 3 luglio 1996, presso la sede dell'Assolombarda è stato siglato un accordo tra le parti sociali circa i tempi e le modalità di attuazione per le misure di riduzione del personale.

In particolare, fra le parti si sono concordati i criteri per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità (si tratta di 142 lavoratori, mentre per i rimanenti si ricorrerà soltanto alla volontarietà dei singoli) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991.

Tali criteri riguardano:

a) i lavoratori in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia;

b) i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, per il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia nell'arco del periodo di iscrizione nelle liste di mobilità e con una contribuzione previdenziale non inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1996;

c) i lavoratori individuati per esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Le parti hanno, altresì, convenuto che ai lavoratori collocati in mobilità la società corrisponderà un importo lordo variabile dalle 500.000 alle 650.000 lire mensili per ogni mese di mobilità. È stata prevista, inoltre, un'incentivazione per l'esodo volontario pari a 7 milioni e mezzo di lire.

L'accordo è stato in seguito ratificato in sede ministeriale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(8 agosto 1996)

ZANOLETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che a far data dal 1° settembre 1996 il plesso scolastico di Marsaglia (Cuneo) sarà accorpato a quello di Murazzano;

che Marsaglia dista da Murazzano sette chilometri di tortuosa strada di montagna;

che nel periodo invernale tale strada è, vista l'esposizione a nord, sempre innevata;

che il comune, in difficoltà finanziarie, non è in grado di effettuare un servizio di trasporto degli alunni e che in zona non ci sono ditte alle quali appaltare il servizio;

che recentemente è stata ristrutturata un'ala del municipio da adibire a nuove aule scolastiche provviste, tra l'altro, di tre servizi igienici e di impianto di riscaldamento;

che il comune di Marsaglia rientra nell'elenco dei comuni gravemente colpiti dall'alluvione del novembre del 1994;

che la legge 16 febbraio 1995, n. 35, testualmente detta: «Nei comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1994, è garantita per cinque anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno mantenere, per l'anno scolastico 1996-1997 e fino alla scadenza delle sopra menzionate disposizioni legislative, *in loco* il plesso scolastico di Marsaglia, zona montana alluvionata e con effettiva difficoltà di collegamento, ai sensi della legge n. 148 del 1990.

(4-00556)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. - La questione alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata positivamente risolta.

Infatti, il provveditore agli studi di Cuneo ha fatto presente che, in considerazione del permanere delle condizioni di emergenza insorte a seguito dell'alluvione del novembre 1994, per l'anno scolastico 1996-97 è stato autorizzato il funzionamento del plesso di scuola elementare di Marsaglia che funzionerà con 3 allievi.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(9 agosto 1996)
